

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Dichiarazioni di voto. — Presentazione della relazione sul progetto di legge per modificazione ad un articolo del Codice di procedura penale circa le disposizioni sull'amnistia — Istanza del deputato Sineo sull'ordine del giorno. — votazione ed approvazione dei disegni di legge: cittadinanza al professore Moleschott; estensione del beneficio del biennio agli ufficiali della mariniera napoletana; spesa per la costruzione di una barca-porta nell'arsenale di Napoli. — Presentazione delle relazioni sui progetti di legge per una convenzione monetaria colla Francia, col Belgio, e Svizzera, e per l'ordinamento del credito fondiario — Istanze dei deputati Massari, Ricciardi, Cortese e Sineo — È approvata una proposta d'ordine del deputato Di San Donato. — Seguito della discussione del progetto di legge per provvedimenti finanziari — Aggiunta all'articolo 12 presentata dal relatore Correnti, oppugnata dai deputati Di San Donato, Lualdi, e Salariis, e appoggiata dai deputati Valerio, Sanguinetti, Casaretto, e dal ministro per le finanze — Emendamento del deputato Ungaro — Reiezione degli emendamenti, e approvazione dell'articolo 12 della Commissione — Opposizioni del deputato Accolla all'articolo 14 in cui è proposta una tassa straordinaria sull'entrata fondiaria — Osservazioni in appoggio dell'articolo, del deputato Sanguinetti — Emendamento dei deputati Torrigiani, Berti-Pichat, Nervo, e Tedeschi.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

SILVESTRELLI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

11,233. Il municipio del comune di Varazze, circondario di Savona, fa piena adesione alla rappresentanza inoltrata dalla deputazione provinciale di Genova relativa al progetto di legge sulla sistemazione delle imposte.

11,234. 241 tra sacerdoti, laici e suore dei comuni di Oristano e di Milis, in Sardegna, chiedono la reiezione del progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose.

OMAGGI — ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Hanno fatto omaggio alla Camera:

Ministro di agricoltura e commercio — 12 esemplari del primo volume del *Bollettino industriale del regno-col relativo atlante*.

Ministro dei lavori pubblici — 2 copie del *Bollettino telegrafico*, fascicolo d'aprile.

Camera di commercio di Firenze — 80 esemplari d'una petizione al Parlamento sui *provvedimenti finanziari*.

Il ministro d'agricoltura e commercio trasmette alla Camera i seguenti documenti: 1° Prospetto di variazioni al materiale degli uffizi di verifica de' pesi e misure del Regno nel 1864; 2° Prospetto delle variazioni al materiale anzidetto nel 1865.

Questi documenti saranno depositati negli archivi della Camera.

L'onorevole Samaritani, per affari urgenti, chiede un congedo di giorni 30.

(È accordato.)

L'onorevole Cocconi, assente dalla Camera per cagione di malattia, scrive che se fosse stato presente nella seduta di giovedì, avrebbe votato in favore dell'articolo 5°.

L'onorevole Mordini scrive similmente per dichiarare che se si fosse trovato presente alla votazione di ieri l'altro, avrebbe votato per il sì.

L'onorevole Rasponi Achille, con sua lettera in data del 18 scrive: « Impedito di assistere alla seduta di ieri 17 maggio, perchè obbligato al letto, vengo a pregarla a voler far palese alla Camera che se fossi stato presente a quella seduta, avrei votato per il no. »

L'onorevole deputato Carini con un telegramma notifica che, se fosse stato presente alla seduta di ieri l'altro, avrebbe votato per il no sull'articolo 5.

Il deputato Boncompagni scrive che, se la sua salute

non lo avesse impedito di assistere alla tornata del 17, il suo voto sarebbe stato contrario all'articolo 5.

CASTAGNOLA. Io non ho potuto trovarmi presente alla votazione che si fece ieri l'altro per appello nominale sull'articolo 5; dichiaro però che, ove mi fossi trovato presente, avrei votato per il sì.

SINEO. Dichiaro che, se fossi stato presente alla votazione di ieri l'altro, avrei votato pel sì. Spero che la deliberazione della Camera prevarrà in modo definitivo pel bene e pel decoro della patria, ad onta delle macchinazioni che tendono a farla abortire. (*Bene! a sinistra — Movimenti a destra*)

FERRACCIU. Non avendo l'altro ieri potuto esprimere il mio pensiero intorno all'articolo 5 dello schema di legge che attualmente si discute, per essersi sul medesimo chiusa la discussione prima che venisse il mio turno d'iscrizione, sento oggi il bisogno di dichiarare che qualora mi fosse venuto fatto di prender parte alla votazione, avrei votato contro lo stesso articolo per la semplice ragione che la sua formula, almeno secondo le mie convinzioni, non può nè legalmente, nè economicamente conciliarsi con la lettera e lo spirito dell'articolo 3 della legge sul Gran Libro, che pur si mantiene in vigore.

FIASTRI. Io pure ero assente quando si votò sopra l'articolo 5 della legge che sta in discussione, epperò amo di dichiarare che, se fossi stato presente, avrei votato contro l'articolo 5 della Commissione.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PISANELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge presentato dal deputato Boggio per modificazioni agli articoli 334 e 335 del Codice di procedura penale. (*V. Stampato numero 101-A*)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa e distribuita.

SINEO. Questa legge ha un carattere di somma urgenza. Essa porrà in grado il Governo di usufruire l'opera d'uomini valorosi i quali anelano di mettere il loro braccio a servizio del paese.

Io domando che sia dichiarata d'urgenza, e che il progetto sia messo all'ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Sineo, v'è qualcuno che mi fece avvertito che questo disegno di legge può dar luogo a discussione; mi pare quindi che potrebbe mettersi all'ordine del giorno immediatamente dopo che sarà votata la legge sui provvedimenti finanziari; ben inteso, che questa sia la volontà della Camera.

SINEO. Se vi fosse chi affermasse che questo progetto di legge possa dar luogo a discussione, accetterei la proposta dell'onorevole presidente; io credeva che non potesse e non dovesse dar luogo a discussione.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera, quando si stabilirà l'ordine del giorno.

(*La Camera non essendo in numero, si procede allo appello nominale, il quale è interrotto per la sopravvenienza di molti deputati.*)

DISCUSSIONE E VOTAZIONE DI TRE DISEGNI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul progetto di legge per la concessione della cittadinanza italiana al professore Moleschott.

Do lettura dell'articolo unico del progetto di legge: « È accordata la cittadinanza italiana al professore Giacomo Moleschott del fu Giovanni, nato a Bois-le-Duc (Olanda). »

È aperta la discussione su questo progetto di legge. (Nessuno domandando la parola, è chiusa la discussione generale e si passa alla discussione dell'articolo, che è approvato.)

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'estensione agli ufficiali della già marina napoletana del beneficio della legge 26 marzo 1865, numero 2203.

Leggo il progetto di legge che consiste parimente in un solo articolo:

« Le disposizioni della legge 26 marzo 1865, numero 2203, a favore degli ufficiali del già esercito delle Due Sicilie, sono estese a quelli della cessata marina napoletana. »

La discussione generale è aperta.

Nessuno domandando la parola, si riterrà chiusa la discussione generale, e si passa alla discussione sull'articolo di questo disegno di legge.

CAPONE. Pregherei la Camera di permettere che si faccia un emendamento a questo articolo. Dove si dice: *della marina*, propongo si dica: *della marina militare*.

MASSARI. Credo non vi possa essere equivoco: è conosciuto che la locuzione: *marina napoletana* vuol dire precisamente la marina militare; oltracciò un emendamento qualunque di forma porterebbe il grave inconveniente di dover rimandare la legge al Senato. Dietro questa spiegazione spero che l'onorevole Capone non vorrà insistere nel suo emendamento.

CAPONE. Debbo confessare che ignorava che questo progetto di legge fosse già votato dal Senato; quindi ritiro il mio emendamento.

SEBASTIANI. Desidererei sapere se in questa legge sieno compresi gli ufficiali telegrafici che nelle provincie meridionali venivano assimilati agli ufficiali di marina, e che avrebbero eguali diritti, di maniera che se non vi fossero compresi, proporrei un'aggiunta.

ANGIOLETTI, ministro per la mariniera. Sono precisamente compresi anche gli ufficiali telegrafici, appunto perchè sotto il cessato Governo delle Due Sicilie appartenevano alla marina.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, porrò ai voti l'articolo di legge testè letto.

(È approvato.)

Si procederà ora alla discussione del progetto di legge relativo ad una spesa straordinaria per la costruzione di una barca-porta in ferro per l'arsenale di Napoli. Ne do lettura:

« Art. 1. E autorizzata la spesa di lire 112 mila per la costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale militare marittimo di Napoli.

« Art. 2. Tale spesa verrà ripartita in due esercizi e stanziata per una somma di lire 89,600 sul nuovo capitolo 55, articolo unico del bilancio passivo della marina pel 1866, parte straordinaria, e pella rimanente di lire 22,400 sul bilancio dell'anno venturo, col titolo: *Costruzione di una barca-porta di ferro per il bacino di raddobbo nell'arsenale militare marittimo di Napoli.* »

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

(Nessuno domandando la parola, è chiusa la discussione generale e si passa a quella degli articoli, i quali sono approvati.)

Si procederà ora alla votazione per scrutinio segreto su questi tre progetti di legge.

Risultamento della votazione sui progetti di legge:

Per la cittadinanza italiana al professore Giacomo Moleschott:

Presenti e votanti	208
Maggioranza	105
Voti favorevoli	198
Voti contrari	10

(La Camera approva.)

Per l'estensione del beneficio della legge 6 marzo 1865 agli ufficiali della già marina napoletana:

Presenti	211
Votanti	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli	184
Voti contrari	26
Si astenne	1

(La Camera approva.)

Per la costruzione di una barca-porta di ferro nell'arsenale militare di Napoli:

Presenti e votanti	210
Maggioranza	106
Voti favorevoli	202
Voti contrari	8

(La Camera approva.)

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani ha la parola per presentare una relazione.

TORRIGIANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la convenzione monetaria tra l'Italia, la Francia, il Belgio e la Svizzera. (V. Stampato n° 89-A)

PRESIDENTE. Questa relazione, sarà inviata alla stampa e distribuita ai signori deputati.

L'onorevole Restelli ha la parola per presentare ancora una relazione.

RESTELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per l'ordinamento del credito fondiario in Italia. (V. Stampato numero 86-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà inviata alla stampa e distribuita ai signori deputati.

MASSARI. Domando la parola.

Il progetto di legge del quale testè l'onorevole Restelli ha presentato la relazione, si riferisce ad un argomento vitale per gl'interessi di tutte le provincie del nostro regno; ed è rivolto ad esaudire un antico e legittimo desiderio delle popolazioni.

Io quindi vorrei pregare l'onorevole presidente, persuaso che questo mio desiderio non troverà ostacolo nella Camera, a dare gli ordini opportuni affinché la stampa proceda celeremente, e il progetto possa essere posto all'ordine del giorno in una delle prossime nostre tornate.

PRESIDENTE. Saranno fatte le opportune premure.

RICCIARDI. Io pregherei l'onorevole presidente di voler mettere ai voti la mia proposta, cioè che appena esaurita la presente discussione sui provvedimenti finanziari, si debba procedere a quella dello schema di legge sull'asse ecclesiastico.

Su questo gravissimo punto io continuerò ad insistere finchè non sia consentito, e ciò perchè, al mio vedere, da questa legge dipende in gran parte l'attuazione dei grandi principii da noi rappresentati in quest'Aula.

CORTESE. Nessuno più di me desidera che sia presto discussa la legge sull'asse ecclesiastico, ma io prego l'onorevole Ricciardi a riflettere che, nel mentre si sta discutendo la legge sui provvedimenti finanziari, si deve quasi considerare come complemento di questa la legge sul registro e bollo, dalla quale la Commissione ed il signor ministro si auguravano risultati molto proficui. (*Mormorio a sinistra*) Io poi fo notare all'onorevole Ricciardi che, finchè quella legge rimane in sospenso, rimangono pure in sospenso gravissimi interessi dei cittadini, poichè è molto diverso il pagare la tassa secondo la legge attuale o secondo il nuovo progetto. Naturalmente finchè c'è speranza di pagare una tassa minore o c'è tema di pagarne una maggiore, tutto il movimento degli affari rimane

incagliato. Io quindi pregherei la Camera di voler prima discutere la legge sul registro e bollo, e poi venire alla discussione della legge sull'asse ecclesiastico. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Debbo avvertire la Camera che anche l'onorevole Sineo in principio di questa seduta ha fatto istanza perchè venga messo all'ordine del giorno, dopo il progetto ora in discussione, quello che fu proposto dall'onorevole Boggio per la modificazione di alcuni articoli del Codice penale. Di modo che io debbo consultare la Camera anche su questo.

SINEO. Domando la parola per una spiegazione.

DI SAN DONATO. La relazione è stata già presentata?

PRESIDENTE. Non è stata ancora distribuita, ma è stata presentata nella seduta d'oggi.

DI SAN DONATO. Signor presidente, io propongo che tanto la mozione dell'onorevole Sineo, quanto quella dell'onorevole Ricciardi, siano rimandate al termine della discussione della legge sui provvedimenti finanziari.

PISANELLI. Io credo che la Camera possa sospendere di deliberare, tanto sulla proposta dell'onorevole Ricciardi...

PRESIDENTE. Simile proposta è già stata fatta dall'onorevole Di San Donato.

PISANELLI... come su quella dell'onorevole Cortese, in quanto che, oltre a questi due progetti di legge, ci sono quello sulle corporazioni religiose, e quello del registro e bollo, i quali tutti importeranno una grave e lunga discussione. Io credo che quello che sia da far meglio in questo momento si è di procedere innanzi nella discussione della legge sui provvedimenti finanziari. Quando sarà finita questa discussione, allora la Camera sarà meglio in grado di giudicare se debba dare la preferenza ad uno o ad altro progetto di legge. Ma non credo che queste medesime ragioni debbano portare ostacolo alla proposta dell'onorevole Sineo.

La legge proposta dall'onorevole Boggio non porterà certo nessuna discussione, nessun indugio di tempo ai lavori della Camera, e d'altra parte è urgente che sia votata senza ritardo, altrimenti sarebbe inopportuna-mente votata.

Credo dunque che possa accogliersi senza difficoltà la proposta dell'onorevole Sineo, e che si debba intanto differire ogni risoluzione intorno all'altra proposta fatta alla Camera dagli onorevoli Ricciardi e Cortese.

RICCIARDI. Io non posso accettare la proposta di sospensione.

Signori, parliamo chiaro, se la guerra scoppierà, la Camera sarà chiusa, ed allora la discussione di questa importantissima legge sarà differita alle calendegreche.

Qualunque poi sieno gli avvenimenti, io son persuaso che finiremo, presto o tardi, coll'entrare in accordi con Roma, il che avendo luogo, guai alla legge in discorso! Perduta sarà per l'Italia un'occasione preziosa.

Ancorchè dovessimo votare questa legge in una sola seduta, in un'ora sola noi la dobbiamo votare (*Movimenti in vario senso*), e se noi non cogliamo quest'occasione, non ne avremo più mai un'altra simile.

Io prego quindi l'onorevole presidente a porre ai voti senz'altro la mia proposta, mentr'io avverto la Camera, che il voto che sta per dare sarà un solenne responso, chè anzi non temerò di affermare che chi fra noi non vorrà discuter la legge sull'asse ecclesiastico, dirà: io voglio transigere con Roma e capitolare col papa. (*Rumori di dissenso*)

Una voce. Chi ha detto questo?

PRESIDENTE. Io debbo porre ai voti la mozione Ricciardi; ma prima di tutto consulto la Camera sulla proposta sospensiva del deputato Di San Donato, colla eccezione domandata dall'onorevole Pisanelli.

(La Camera approva la mozione sospensiva.)

SINEO. Prego il signor presidente di ritenere ch'io non ho proposto di mettere questo progetto di legge all'ordine del giorno dopo quello che si discute attualmente, bensì in modo invariabile al principio della seduta di lunedì.

PRESIDENTE. È giusto il suo desiderio, ma siccome l'onorevole relatore ha accennato, oltre ad essere urgente non darà luogo probabilmente a lunga discussione; faremo, se non v'è osservazione in contrario, come abbiamo fatto pei progetti di legge già votati in questa seduta.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

Prego l'onorevole relatore della Commissione a dichiararmi, se sia in grado di esprimere l'opinione della Commissione sull'articolo 12, che rimase sospeso.

CORRENTI, relatore. L'articolo 12 aveva dato luogo ieri a due diverse proposte: una riguardava il numero dei componenti le Commissioni provinciali di appello, l'altra riguardava la provenienza di questi membri, vale a dire il modo della loro elezione. Sul primo punto, cioè sul numero, la Commissione è d'accordo coll'onorevole Di San Donato e con altri che hanno proposto di aumentarlo, ed ha già esposto i motivi che l'indussero ad accogliere codesta correzione. In conseguenza stamane la Commissione preparò una giunta all'articolo 12.

Quanto all'altra questione, essa persiste nella sua persuasione che non si debba modificare il sistema della Commissione.

Leggo l'aggiunta che la Commissione ha preparato per aderire al desiderio dell'onorevole proponente.

L'articolo 12 dice:

« La Commissione provinciale d'appello sarà composta di cinque membri, uno nominato dalla deputazione provinciale, un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla direzione generale delle tasse. Il quinto sarà nominato dal prefetto, ed avrà la presidenza della Commissione. »

L'aggiunta che ora propone la Commissione è espressa nel seguente capoverso :

« Potrà il Governo accrescere di due o quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spetterà, per metà al Consiglio provinciale e per metà alla direzione delle tasse. »

DI SAN DONATO. Io dico francamente che l'insistenza della Commissione nel diffidare dell'elemento elettivo nelle Commissioni provinciali di appello, farà in modo che l'elemento elettivo poco si curerà di farne parte, e dal lato della sua dignità farà bene.

Ieri, o signori, vi ho detto tutti gli sconci che si sono verificati pel passato: io vi diceva come gl'impiegati demaniali i quali vanno con mandato della direzione delle tasse, checchè ne dica l'onorevole ministro delle finanze che me ne faceva un'apologia che non aveva ragione d'essere, perchè io non li aveva attaccati, sono guidati da altre prevenzioni; essi partono unicamente dal principio di ottenere le tasse, e sbrigarne l'introito: io posso assicurarvi avere veduti moltissimi reclami, e molti di essi giusti, presentati alle Commissioni provinciali, rimanere senza effetto, per l'inconveniente che i tre componenti di essa che rappresentavano la parte fiscale governativa erano sempre concordi nel respingerli tutti senza neanche l'onore di seria discussione: eppure molti di essi, come ho avuto l'onore di accennare, avrebbero meritato una qualche considerazione.

Fatta questa osservazione, la Camera decida come vuole.

Ho troppo parlato ieri su questa circostanza, per volerla ancor oggi intrattenere su tutti i fatti e gl'inconvenienti avvenuti.

VALERIO. Io dirò brevi parole. Pare a me che tutte le obiezioni che si muovono alla proposta della Commissione partano da un sentimento generoso, ma non attingano ai veri principii costituzionali.

Io comprendo e sosterrai sempre che tuttavolta che si tratta di deliberare, l'elemento elettivo è il migliore possibile. Ma quando si tratta di eseguire la legge, io credo che la prevalenza dell'elemento governativo è una necessità logica della cosa.

Noi dobbiamo fare delle leggi chiare, ed impedire che il Governo con dei regolamenti le trasformi o le alteri, richiamando il Governo a interpretarle rettammente quando non lo faccia; ma l'esecuzione delle leggi noi la dobbiamo lasciare al potere esecutivo.

Queste sono cose che mi paiono fino ad un certo punto elementari. Il confondere le attribuzioni del po-

tere legislativo con quelle del potere esecutivo è tale cosa che altererebbe la natura stessa del Governo costituzionale.

Per tutte queste ragioni io sono molto lieto che la Commissione abbia persistito, del che non dubitava, e appoggio col mio voto per quanto so e posso la sua persistenza.

SANGUINETTI. Io aggiungerò poche cose di fatto per meglio chiarire la Camera della bontà della proposta della Commissione, e degl'inconvenienti che ne avverrebbero quando non fosse accettata, inconvenienti che, a parer mio, consisterebbero nel distruggere la legge nei suoi effetti pratici, e, quello che più monta, ne' suoi effetti di giustizia.

Voi sapete che la legge sui fabbricati prescrive che la tassazione sia fatta per consegne; che queste consegne vogliono essere verificate e controllate dalla Commissione elettiva, del cui zelo e giustizia ho sentito ieri fare il panegirico.

Ora sapete cosa è avvenuto? È avvenuto (e potrei citarvi il nome, ma il nome della città non lo cito) che una di queste Commissioni ha ridotto di suo *motu proprio* la stessa consegna dei contribuenti. Ora c'è giustizia in questo? Inoltre vi sono 12 provincie nello Stato, e ce ne sono, credo, in tutti i compartimenti, nelle quali è risultato che le consegne verificate nella Commissione stanno al disotto delle rendite catastali fatte in epoche che rimontano a 36 anni fa.

Dei fabbricati che si sono costruiti d'allora in poi, dell'aumento naturale che è venuto nel valore delle case, se ne è tenuto conto in tutte queste consegne? Eccovi, o signori, l'effetto di quei magistrati elettivi che tanto si encomiano in fatto d'imposte.

Ma di più vi cito un altro fatto verificatosi in una città che non è molto distante di qui, benchè non sia in Toscana. In essa la Commissione elettiva sapete che cosa ha fatto? mentre era incaricata di fare le rettificazioni, e nell'imposta della consegna dei fabbricati ed in quella della ricchezza mobile, ha sempre assicurato il prefetto di stare occupandosi di queste dichiarazioni sui fabbricati, ed intanto ha lasciato passare il termine utile per fare le rettificazioni; poi ha mandato al prefetto le carte senza aver fatto neanche una di quelle rettificazioni, sicchè si dovettero prendere le consegne quali vennero dai contribuenti. Se volete accertarvi di questi fatti non avete che andare al Ministero delle finanze e là troverete le prove di quanto ho detto; perchè avendo io sentito parlare di queste cose in genere ho voluto verificare i fatti, e pur troppo li trovai veri.

Nel fare questa legge dobbiamo preoccuparci di due cose. La prima che il congegno della legge sia efficace per fare entrare l'imposta nelle casse erariali. La seconda che la distribuzione dell'imposta sia giusta. Ora, chi può farla più giusta? È il Governo, poichè se esso fa l'interesse del tesoro, e questo sta bene, non ha poi altro stimolo particolare per fare delle ingi-

stizie; onde se volete che la tassa sia per quanto è possibile ripartita con giustizia mediante una meno ingiusta e meno inesatta determinazione del reddito dei contribuenti, è necessario statuire che l'elemento governativo, come il più imparziale e come quello che può agire ovunque con norme uniformi, predomini nelle Commissioni di appello; quindi io prego la Camera di voler accettare la proposta della Commissione.

DI SAN DONATO. Mi permetterà la Camera di dire poche parole all'onorevole Sanguinetti in risposta al processo che ha voluto fare con frasi ben forti a tutti i membri elettivi delle passate Commissioni.

L'onorevole Sanguinetti sa molto meglio di me che moltissimi membri di esse furono non ha guari dal Governo decorati come lui della croce dei Santi Maurizio e Lazzaro, appunto per le cure indefesse da essi prestate a questo lavoro. L'onorevole Sanguinetti questo non dovrebbe ignorarlo. (*Parità*)

Io dico poi, o signori, che la Camera ha accettato l'emendamento Tozzoli, e quest'emendamento non è che una guarentigia per i contribuenti. Ora questa guarentigia rimarrebbe illusoria laddove si accettasse il principio col quale in sostanza è assolutamente eliminato l'elemento elettivo dalle Commissioni provinciali.

LUALDI. Mi dispiace di dover ritornare sull'argomento che ho trattato ieri; ma poichè la disgrazia vuole che si esponano le proprie idee in una seduta, per quindi votare in un'altra, la Camera mi compatirà se io mi trovo indotto a dire ancora alcune ragioni in proposito.

LANZA. Ce ne ricordiamo.

PRESIDENTE. Il suo discorso è stampato; se ora ella torna ad esporre i suoi argomenti, vi risponderà la Commissione, e così non avrà più termine la discussione sull'articolo 12.

LUALDI. Io in ora non faccio che rispondere alla proposta della Commissione che ci fu presentata oggi, la quale escluderebbe l'emendamento da me presentato ieri, e sul quale, del resto, non è stata chiusa la discussione.

Io prego pertanto la Camera di avvertire, come già faceva presente or ora l'onorevole Di San Donato, che l'aggiunta all'articolo 11, si risolverebbe in una vera illusione, qualora la Commissione fosse composta in maggioranza dell'elemento fiscale, così come è proposto e sostenuto dalla Commissione.

Io non ripeterò gli argomenti già adottati ieri per dimostrare che gli agenti finanziari una volta che sappiano che nella Commissione provinciale prevalga l'elemento governativo, non terranno mai buona la decisione della Commissione locale, e ricorreranno sempre alla Commissione provinciale. Nè ci si venga a dire, come ora asseriva l'onorevole Sanguinetti, che si sono fatti dei panegirici circa la bontà dell'elemento elettivo. Non è per amore soltanto di generosa teoria, ma per convinzione venuta da larga pratica che io stimo essere utile cosa

appoggiarsi all'elemento elettivo, la cui efficacia vedo non potere presumere di fare ammettere dall'onorevole Sanguinetti. Ma io credo che se il Governo terrà conto, non di certi casi eccezionali, ma della generosità delle Commissioni provinciali, dovrà riconoscere che esse, composte in maggioranza di elementi elettivi, sono tenere e zelanti del bene del paese, pure rispettando quello dei contribuenti: questa almeno è la mia persuasione.

Nè ci si venga a contrapporre all'elemento elettivo quello degl'impiegati, i quali spesso venendo mandati nuovi nelle provincie senza che essi le conoscano affatto, restano del tutto ignari delle condizioni locali. Io credo che il loro zelo potrà esser fortissimo, ma essi non sono illuminati delle cognizioni che invece avvantaggiano i membri nominati dal Consiglio provinciale. Gli impiegati delle tasse, nell'esercizio del loro impiego, possono qualche volta aver di mira, non dirò e decorazioni, che non portano frutto, ma delle promozioni, e credono di attestare il loro zelo esagerando l'esecuzione non solo dei regolamenti, di cui alcuni furono tal fiata la violazione della legge, ma pur ancora quella delle ministeriali circolari, che sono quasi sempre una interpretazione restrittiva del concetto di esse leggi. Io quindi credo che nell'interesse di questa imposta, e perchè sia più accetta alle popolazioni, bisognerebbe assicurare la prevalenza dell'elemento elettivo. Io dirò inoltre, che se insisto in questa proposta, non è già ch'io voglia favorire la frode contro l'adempimento di questa tassa; tutt'altro; vorrei anzi, perchè fosse efficace, che le decisioni delle Commissioni provinciali fossero fatte conoscere al pubblico, perchè desso potesse giudicare della loro convenienza e della loro giustizia. Ma pure volendo questo controllo morale delle popolazioni, non posso ammettere che le decisioni siano per avventura soverchiate dall'elemento fiscale. E non dico questo perchè creda che possa esistere un'ostilità fra l'elemento elettivo ed il governativo, ma perchè è naturale che le singole parti siano abbastanza distinte; gli impiegati devono spingere, ed io ne li tengo giustificati, se vuolsi, sino all'esagerazione la cura dell'interesse del fisco; l'elemento elettivo deve invece inframmettersi come un correggitore ed un mediatore imparziale.

Prego quindi la Camera di riflettere che se ieri ha votato l'emendamento all'articolo 11, deve, perchè desso riesca effettivamente efficace, perchè riesca veramente di garanzia contro gli abusi e contro gli errori che possono essere commessi dalle Commissioni locali, votare eziandio la proposta che implica la maggioranza dell'elemento elettivo nelle Commissioni provinciali. Quanto al numero, a me poco importa che sia ristretto al numero di cinque, ove si ammetta la proposta aggiuntiva della Commissione; purchè però pei cinque membri effettivi della Commissione sia introdotta la modificazione che due siano scelti dal Consiglio

provinciale, uno dalla Camera di commercio, e gli altri due dalla direzione delle tasse.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Non potrei lasciare menomamente correre ciò che ha detto l'onorevole Lualdi, cioè che sia colpa degli agenti del Governo obbedire ai regolamenti ed alle circolari. Io credo che sia questo un loro strettissimo dovere, e quante volte vi mancassero, i loro superiori potrebbero punirli.

SALARIS. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE. Allorchè i regolamenti e le circolari fossero contrarie alla vera interpretazione della legge, o troppo severi, essendo atti pubblici, sarebbero conosciuti e censurati debitamente dal Parlamento, innanzi al quale dovrebbe risponderne il ministro; ma io non posso assolutamente ammettere che sia lecito agli impiegati subalterni di ribellarsi all'esecuzione dei regolamenti e delle circolari, massimamente in fatto di tasse, quando essi debbono mostrare molto zelo per resistere agli uffici di coloro che sono nelle Commissioni in cui essi impiegati si trovano, e dei contribuenti che ordinariamente reclamano contro l'esecuzione, qualche volta da loro giudicata troppo severa, ma che non è da altro ispirata che dallo zelo che hanno gli impiegati per l'osservanza dei loro doveri. Anzi dirò, che da questa specie di sospetti che scorgo in parecchi membri di questa Camera contro gli agenti fiscali, dovrei dubitare del pericolo del soverchio numero dell'elemento elettivo nelle Commissioni chiamate a giudicare.

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Lualdi, che cioè colla proposta del Governo e della Commissione si lascino quasi i contribuenti alla discrezione degli agenti finanziari, farò osservare che, se si trattasse unicamente di riscossione d'imposte, dovrebbe essere precisamente così, come ha sostenuto l'onorevole Valerio; ma dacchè nell'applicazione di questa legge entra una specie di giudizio e di estimazione di fatto, si è adottato questo temperamento del concorso dei due elementi governativo ed elettivo per maggiore garanzia dei contribuenti.

Infatti, o signori, l'agente finanziario comincia dal tassare, e poi vi è una prima Commissione, che l'onorevole Lualdi pare abbia dimenticata, nella quale predomina l'elemento elettivo. Essendo questa prima Commissione chiamata più specialmente a rispondere dei reclami del contribuente, contro quanto l'agente finanziario ha potuto estimare, era giusto che avesse nel suo seno preponderante l'elemento elettivo, ed appunto lo ha. È in secondo grado di giurisdizione che viene la Commissione mista provinciale, ed era naturale che in questa avesse per poco a prevalere l'elemento governativo, se deve giudicare in grado di appello su quanto si fosse pronunciato da quella prima Commissione in cui predomina l'elemento elettivo. Se si avesse a far prevalere e nell'una e nell'altra Com-

missione l'elemento elettivo, in questa ipotesi, anziché mettere il contribuente a discrezione dell'agente finanziario, come diceva l'onorevole Lualdi, sarebbero le finanze messe a discrezione unicamente dell'elemento elettivo, il quale rappresenta il contribuente, e per conseguenza l'applicazione della tassa sarebbe indirettamente rimessa al contribuente medesimo.

Si è detto che l'aggiunta proposta dalla Commissione è quasi un'ironia, ma mi permetta la Camera di osservare che anzi la Commissione, colla proposta aggiunta, ha da una parte condisceso indirettamente alla domanda di coloro i quali proponevano emendamenti all'articolo 12. Infatti quante volte la quantità dei reclami...

LUALDI. Domando la parola per uno schiarimento.

MINISTRO PER LE FINANZE. ...richiede di aumentare il numero dei membri, e di portarlo da cinque a sette od a nove, si propone che i membri da aggiungersi sieno per una metà eletti dal Consiglio provinciale, e per l'altra metà nominati dal Governo, dimodochè essendone nominati i cinque membri della Commissione provinciale nel modo che era già stabilito all'articolo 12, e gli altri nel modo indicato nella aggiunta proposta, si ha una modificazione rispetto alla composizione totale della Commissione, con aumento dell'elemento elettivo.

Date queste spiegazioni alla Camera, io non so punto dubitare che l'articolo 12 sarà votato coll'aggiunta proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha la parola.

SALARIS. Il signor ministro delle finanze ha voluto protestare contro le parole pronunciate dall'onorevole Lualdi, ed assumere nuovamente la difesa degli agenti governativi; senza che l'onorevole Lualdi li avesse fatti segno ad alcuna censura. Il signor ministro disse: non è colpa dovere ubbidire alle circolari, ai regolamenti, alle istruzioni del Ministero. La sua teoria dimostra quale sia il concetto del potere che esercita. *(Risa ironiche a sinistra)* Io dirò solamente al ministro, che quando i regolamenti, le istruzioni e le circolari sono contrarie alle leggi, sarebbe colpa gravissima l'obbedienza, perchè le leggi debbono essere rispettate soprattutto e primamente dai signori ministri e dagli impiegati dello Stato.

La Camera sa però la poca tenerezza dei ministri per la più esatta esecuzione delle leggi. Sono infatti ben poche che non subiscano varianti, mercè i loro frequenti regolamenti. In questi giorni la Camera, con un suo ordine del giorno, ha cancellato un articolo del regolamento emanato per l'esecuzione della legge di imposta sui fabbricati. La Camera ha avuto la prova irrefragabile del modo con cui le leggi sono eseguite.

Ora, crede il signor ministro che gli impiegati erano tenuti ad uniformarsi alla disposizione del regolamento dell'onorevole Sella, allorquando chiaramente era in opposizione alla legge? *(Rumori a destra)*

Mi perdonino, io dico quel che sento. Era dovere respingere quel regolamento, col quale si era violata una legge. (*No! no!*) Signori, l'impiegato non serve il ministro, ma la nazione dalla quale è pagato. (*Nuovi rumori e risa a destra*) L'impiegato deve obbedire alla legge, ed i regolamenti, le istruzioni non possono dispensarlo dall'obbedienza alla legge.

È un vezzo dei signori ministri il protestare contro le parole dei deputati, quante volte esse rivelano abusi od inconvenienti dell'amministrazione.

Codeste proteste sono soverchie, dirò anzi, senza effetto. Si dovrebbe dai signori ministri smettere una volta questo vezzo, e persuadersi che non varranno mai le loro proteste a distoglierci dal compiere il nostro dovere.

Noi vorremo sempre che le leggi siano rispettate ed eseguite fedelmente dai ministri e dai loro dipendenti. (*Bene! a sinistra*)

PRESIDENTE. L'onorevole Ungaro ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

UNGARO. Io intendo di far mio l'emendamento degli onorevoli Camerini, Pelagalli e Rega.

DI SAN DONATO. C'è il mio.

UNGARO. Se avessi creduto di far mio il suo emendamento, l'avrei fatto. Se la Camera poi vuol andare ai voti, io taccio.

PRESIDENTE. L'emendamento, che il deputato Ungaro intende far suo, è, se non erro, il seguente:

« Il quinto sarà nominato dal prefetto tra i componenti del Consiglio provinciale. »

UNGARO. Precisamente.

PRESIDENTE. Le do la parola, se intende di parlare su questo emendamento.

UNGARO. Desidererei prima sapere se la Commissione lo accetta.

MINGHETTI. La Commissione non l'accetta.

UNGARO. Forse la Commissione crede che coll'accettazione di quest'emendamento venga a preponderare l'elemento rappresentativo nella Commissione. Io credo che con quest'emendamento, col quale si dà al prefetto la facoltà di scegliere il quinto membro di questa Commissione, non venga ad aversi la preponderanza dello elemento elettivo, poichè, comunque elettivo sia il corpo da cui il prefetto deve scegliere il quinto componente della Commissione, pure il prefetto ha ben i modi di scegliere tra i componenti del Consiglio provinciale colui che sentisse più del governativo che dell'elettivo.

Ma non è questa la ragione più potente che m'abbia indotto a far mio quest'emendamento. La vera ragione io la trovo in ciò che, se il componente che viene nominato dal prefetto è colui che deve avere la presidenza della Commissione, e se questi non è un consigliere provinciale ma un individuo qualunque che possa essere scelto dal prefetto, anche fosse tra impiegati subalterni, difficilmente si otterrà che gli altri membri elettivi della Commissione, i quali apparten-

gono al Consiglio della provincia ed alla Camera di commercio, si prestino a far parte della Commissione, e ciò per non sottostare ad una presidenza che non esca dalla principale rappresentanza della provincia.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Casaretto, al quale domando scusa d'avergliela data dopo l'onorevole Salaris, per averlo cancellato per equivoco.

CASARETTO. Si è qui suscitata una gara per stabilire se sia meglio che prevalga in queste Commissioni l'elemento elettivo od il governativo.

Io credo che, guardata la questione in astratto, talvolta sia meglio l'elemento elettivo, ed in altri casi il governativo. Per esempio, sotto l'impero dei contingenti, io credo che fosse meglio, non solo la prevalenza, ma la totalità d'influenza del primo elemento. Io sono stato contrario all'abolizione de' contingenti, ed era favorevole al cambiamento dei criteri, i quali per la prima volta non potevano essere che enormemente inesatti. Ora si avrebbero avuti dei mezzi per trovare dei criteri molto approssimativi, ed in questo sistema dei contingenti io avrei preferito il sistema elettivo. Ma l'opinione pubblica si manifestò assolutamente contraria a questo sistema, ed un tentativo per emendare i contingenti mediante la modificazione dei criteri forse non avrebbe prevalso in questo Parlamento. Quindi si è cambiato interamente sistema.

Dal sistema dei contingenti, si è passato a quello della quotità. Col sistema della quotità, è inutile il dissimularlo, l'elemento elettivo non è più idoneo.

DI SAN DONATO. Allora perchè lo chiamate?

CASARETTO. A far sì che le esigenze della nazione trovino modo di essere rappresentate, perchè, notate bene, qui si tratta sempre il Governo come un nemico, e in questo caso il Governo è il rappresentante della nazione. Se si hanno a difendere gli interessi degli individui, se pare necessario che si difendano gli interessi della nazione, anche quest'imposta andrà nelle casse dello Stato.

Ora, col sistema della quotità, l'elemento elettivo, ripeto, non è più idoneo a soddisfare a questa necessità di fare entrare nelle casse dello Stato quest'imposta.

E infatti, nell'Inghilterra, da cui abbiamo noi presa quest'imposta, la tassazione è lasciata non solamente in parte all'elemento governativo, ma gli è totalmente lasciata in balia.

Citerò un altro esempio più nostrale; citerò la tassa sui fabbricati come vigea nelle antiche provincie, e che era stata estesa a tutta Italia.

Ebbene, la tassa sui fabbricati come esisteva nelle antiche provincie, era intieramente lasciata all'elemento governativo, e non si ebbero a lamentare molti inconvenienti.

Confesso che, in quanto alla ricchezza mobile ci passa una considerevole diversità dall'imposta sui fabbricati, ed è per questo che la Commissione ha creduto di non dovere lasciare la tassazione intieramente all'elemento

governativo, e ha voluto prendere un sistema di mezzo, chiamando in aiuto anche l'elemento elettivo; e l'elemento elettivo fu chiamato dove? Nella composizione della prima Commissione consorziale; è là veramente che i contribuenti troveranno un efficace appoggio dall'elemento elettivo, dove la preponderanza è effettivamente in quella prima Commissione nell'elemento elettivo: questo può essere utile, perchè, essendo locale, possono i suoi membri avere le cognizioni da rendersi utili.

Inutile sarebbe dare tanta importanza all'elemento elettivo nelle Commissioni di appello provinciale, dove l'elemento elettivo non può avere le cognizioni sufficienti per rendersi veramente utile ai contribuenti.

Io credo dunque che, avendo data la preponderanza nelle Commissioni consorziali all'elemento elettivo, si è fatta già una sufficiente larga parte a quest'elemento, si è data già una sufficiente guarentigia agli interessi dei privati, in quanto sia conveniente adottare l'ultimo emendamento che ha proposto il deputato Ungaro, il quale in fine dei conti si riduce a questo, che il membro nominato dal prefetto ha poi da esser preso nel Consiglio provinciale. Certamente in ogni Consiglio provinciale il prefetto troverebbe una persona la quale fosse sufficientemente sollecita degli interessi governativi, e quindi sotto questo punto di vista non si avrebbe alcun vantaggio o alcuna guarentigia per i contribuenti, mentre invece ci potrebbe essere l'altro inconveniente che nel Consiglio provinciale per avventura non si trovasse la persona così adatta a questa funzione; tanto più che questa persona ha da esercitare le funzioni anche di presidente. Posciachè nulla giova ai contribuenti, nè vi è alcuna garanzia ad essere preso nel Consiglio provinciale, lasciamo almeno che il prefetto scelga fra tutti i cittadini quella persona la quale sia per cognizioni speciali, sia perchè possa dedicarsi con maggiore assiduità al lavoro, sia meglio in grado di disimpegnare questo incarico.

Questo è un emendamento, come vede anche l'onorevole Ungaro, di pochissima importanza per i contribuenti; non dico che abbia neppure una grandissima importanza per la legge, ma certamente non contribuirebbe a migliorarla.

Per questa ragione io credo che è necessità di mantenere l'articolo come sta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Lualdi.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se la chiusura è appoggiata.

LUALDI. Domando la parola contro la chiusura.

Senza abusare della bontà della Camera, credo di aver diritto di dare uno schiarimento, perchè mi si attribuiscono cose che veramente io non ho detto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la chiusura.

(È approvata.)

Ha inteso la Camera come la Commissione tenga fermo il suo articolo 12 e che a codesto articolo propone un'aggiunta.

DI SAN DONATO. Domando la parola sul modo della votazione.

PRESIDENTE. Perdoni, lasci fare; quando veda che non la pongo a modo suo, farà le sue osservazioni.

Non accetta dunque la Commissione i quattro emendamenti stati proposti dagli onorevoli Piolti De Bianchi, Lualdi, Di San Donato ed Ungaro, il quale ha fatto suo quello degli onorevoli Camerini, Pelagalli ed altri.

Io metterò dunque ai voti l'uno dopo l'altro questi emendamenti e poscia la proposta della Commissione.

Emendamento del deputato Piolti-De Bianchi:

« La Commissione provinciale d'appello sarà composta di cinque membri, di cui due nominati dal Consiglio provinciale, uno nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, ed uno nominato dalla direzione generale delle tasse. Il quinto sarà nominato dal prefetto, ed avrà la presidenza della Commissione. »

(È appoggiato, e poscia respinto.)

L'emendamento Lualdi è così concepito:

« La Commissione provinciale di appello sarà composta di sette membri, uno nominato dalla deputazione provinciale, due dal Consiglio provinciale nel proprio seno, un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla direzione generale delle tasse. Il settimo sarà nominato dal prefetto ed avrà la presidenza della Commissione. »

(È appoggiato, e poscia respinto.)

L'emendamento proposto dall'onorevole Di San Donato è così concepito:

« La Commissione provinciale di appello sarà composta di sette membri: due eletti tra i consiglieri provinciali, uno dalla Camera di commercio della provincia o capoluogo di essa, due dalla direzione generale delle tasse, il sesto sarà nominato dal prefetto. La presidenza della Commissione è devoluta al presidente del Consiglio provinciale. »

(È appoggiato, e poscia respinto.)

L'emendamento proposto dall'onorevole Ungaro, che è quello, come ho già avvertito, proposto dagli onorevoli Camerini, Pelagalli, Rega, Rossi e da essi abbandonato, è così concepito:

« Il quinto sarà nominato dal prefetto tra i componenti del Consiglio provinciale. »

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(Non è appoggiato.)

Pongo ai voti l'aggiunta proposta dalla Commissione e di cui ripeto la lettura:

« Potrà il Governo accrescere, occorrendo, di due o di quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al Consiglio provinciale, e per metà alla direzione delle tasse. »

Chi l'approva è pregato ad alzarsi.

(È approvata.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo: ne dò lettura, e

prego la Commissione di avvertirmi quale è la parola che deve essere mutata.

« La Commissione provinciale d'appello sarà composta di cinque membri, uno nominato dal Consiglio provinciale, un altro nominato dalla Camera di commercio della provincia o del capoluogo della provincia, e due nominati dalla direzione generale delle tasse. Il quinto sarà nominato dal prefetto ed avrà la presidenza della Commissione.

» Potrà il Governo accrescere, occorrendo, di due o quattro membri la Commissione, e la nomina di essi spetterà per metà al Consiglio provinciale e per metà alla direzione delle tasse. »

(È approvata.)

Si riprende la discussione sull'articolo 14.

La parola spetta all'onorevole Accolla di cui mi fo a leggere la proposta.

L'onorevole Accolla propone: « che sia soppresso l'articolo 14 del progetto della Commissione, e che la imposta prediale continui a riscuotersi, come per lo passato, in conformità della legge 14 luglio 1864, numero 1831, fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della legge 24 gennaio 1865, numero 2136. »

La parola è all'onorevole Accolla.

ACCOLLA. Signori, quando nel 1862 proponevasi la legge di tassa sui redditi, sorgeva spontanea una domanda, ed era la seguente: questa tassa colpirà indistintamente tanto i redditi dell'entrata fondiaria quanto quelli della ricchezza mobile?

Ad una tal domanda non erano possibili che tre risposte. Poteva dirsi in prima che la imposta sui redditi colpisse indistintamente tanto quelli provenienti dalla ricchezza mobiliare, quanto gli altri derivanti dalla ricchezza prediale.

Ma questa soluzione non fu accolta da alcuna parte della Camera, imperocchè fu detto, ch'essendo le varie provincie d'Italia fornite di catasti più o meno perfetti, più o meno antichi o recenti, non era convenevole che si sostituisse ad una base certa ed invariabile un elemento di tassazione incerto e variabile.

Poteva in secondo luogo sostenersi che essendo lievemente imposta la ricchezza prediale, era tollerabile, senza tema che avessero potuto ledersi grandemente gl'interessi dell'agricoltura italiana, di sovrapporre qualche altra aliquota alla tassa preesistente; però questo sistema di *sovrapposizione*, che altra volta fu molto opportunamente ed in condizioni speciali praticato in Inghilterra, non poteva essere accolto dal Parlamento italiano, che in mille congiunture ed in vari modi aveva solennemente proclamato essere la proprietà fondiaria italiana assai più gravemente imposta di quel che fosse stata qualsiasi altra contrada di Europa. (*Segni d'attenzione*)

Non rimaneva, o signori, che un'ultima soluzione,

quella, cioè, che la tassa sui redditi colpisse solamente i proventi della ricchezza mobile, e che la rendita prediale fosse segnata dalla tassa catastale; e fu questa appunto la soluzione che trionfò nel seno della Camera italiana, e a cui furono costantemente fedeli prima il Sella e poscia il Minghetti; che anzi, a maggior conforto ed a più lucida prova della prevalenza esclusiva di un tal sistema, fu detto e stabilito, sull'emendamento dell'onorevole Devincenzi, che mentre da un canto i coltivatori o gl'intraprenditori della cultura delle altrui terre erano sottoposti alla tassa sulla ricchezza mobile, i proprietari, d'altra parte, i quali intraprendevano la coltivazione dei loro fondi per loro conto esclusivo, dovevano esserne esentati.

Io non intendo nè voglio oggi innanti voi sostenere o giustificare un tal sistema; anzi vi confesso ingenuamente che a me non sembra sia il più equo e il meno erroneo possibile fra tutti i congegni finanziari che si sono finora escogitati o attuati in materia d'imposta prediale olandamente a me preme di farvi notare che il sistema prevalente, che ha governato in Italia le sorti della imposta prediale fino al giorno d'oggi, è appunto quello di cui testè vi teneva ragione, e che la Commissione pei provvedimenti finanziari, la quale poteva agevolmente mutarne le basi e ridurlo in buono e regolare assetto, non ha fatto che travisarne il concetto, e contorcerlo in pregiudizio dei proprietari e dei puri principii della scienza economica.

E per vero se la Commissione avesse abbandonato il sistema della imposta prediale fondata sui registri catastali delle varie provincie d'Italia; se per avventura avesse ritenuto che la imposta catastale, fissata in tempi a noi alquanto lontani (1), non più corrisponda al reddito attuale della proprietà fondiaria, ed avesse in sua vece tolto a fondamento di un nuovo assetto d'imposta prediale e di una più equa ripartizione del tributo il principio delle denunce o delle consegne, in tal caso, buono o cattivo che fosse un tal sistema nel rapporto economico d'Italia, la è certa cosa però che avrebbe avuto il merito di esser logico, omogeneo e conseguente a se medesimo.

Così parimente se la Commissione, riputando esser molto tenue l'attuale peso dell'imposta prediale, ne avesse proposto l'aumento corrispondente sopratassando l'aliquota esistente, a me sembra che un tal sistema, sebbene non abbia in sè il merito della giustizia e della proporzionalità, pure ha il pregio di esser logico e conseguente a se medesimo.

Ma ciò che non mi sembra logico, o signori, ciò che

(1) Il catasto lombardo si distingue in vecchio attuato nel 1760 pel solo ducato di Milano, ed in nuovo attuato tra il 1848 ed il 1853 — Il Parmense dal 1809 al 1849 — Il Toscano nel 1834 — Il Romano dal 1807 al 1835 — Il Napoletano dal 1808 al 1818 — Il Siciliano dal 1833 al 1853 — Il Sardo nel 1855.

parmi si scosti grandemente dai buoni principii della scienza economica, e danneggi il regolare assetto del tributo fondiario, è appunto il sistema duplice che ha voluto offrirci la Commissione di cui non si ha riscontro nella storia finanziaria di altri paesi di Europa, e che si vuole sperimentare in Italia.

Comprendevasi, o signori, l'ordinamento del sistema altra volta presentatoci dall'onorevole ministro delle finanze, il quale voleva da una parte consolidare (eseguite le debite deduzioni) l'imposta prediale e renderla conseguentemente redimibile, e dall'altra introdurre una tassa generale sulle entrate: era un sistema infondato, se volete, un sistema che non poteva applicarsi in Italia, e per considerazioni di ordine economico, e per vedute di ordine puramente giuridico; un sistema che riproduceva presso di noi l'esperienza fatta in altro tempo in Inghilterra, la quale era allora in condizioni economiche assai diverse da quelle in cui versa l'Italia presente; ma ella è certa cosa però che almeno aveva il merito di un sistema ordinato, e predisposto in tutte le sue parti ad unico fine.

La Commissione al contrario non ha saputo appigliarsi ad un partito sicuro, reciso, esplicito; essa aveva avanti a se tre sistemi differenti da prescegliere: l'imposta catastale tale quale si esige attualmente; la sovrimposizione di un'aliquota sul tasso fondiario esistente; l'introduzione di una tassa generale sulle entrate. Nessuno di questi sistemi generali attuati fin ora, e presso di noi, ed in altri Stati d'Europa, ha esclusivamente trionfato nel congegno finanziario della Commissione. Essa ha detto, nè può ritenersi si fosse fatto altrimenti nel suo sistema: l'imposta catastale gravita esclusivamente sulla terra, sulla potenza fecondatrice di questo strumento di produzione, dunque è mestieri sia mantenuta depurandola dal decimo di guerra, che fu una tassa sovra imposta; d'altra parte il capitale ed il lavoro collocati nello svolgimento e nel miglioramento dei prodotti agricoli, dovranno essere convenevolmente tassati come ogni altra parte di reddito sociale se non vuoi commettere una disuguaglianza nella ripartizione dei tributi; da ciò, o signori, ne ha derivato l'imposta del 4 per cento sui redditi della ricchezza fondiaria depurati dall'imposta prediale, dai debiti ipotecari e dagli oneri che gravitano sui fondi; ecco la genesi e lo sviluppo del sistema della Commissione.

Or questo sistema di *duplicazione*, siccome fu altra volta chiamato, che tassa una prima volta la proprietà fondiaria nella sua potenza produttrice, e poscia torna a gravare i redditi fondiari che, stando al sistema della Commissione, derivano dal capitale e dal lavoro, è un sistema illogico, non consono ai principii della scienza economica, non praticato in altra parte di Europa.

II. Ma v'ha di più, o signori; la nostra Commissione mentre da una parte aumenta il tasso dell'imposta prediale, e ne spera un maggior prodotto in altri 12 milioni, sicchè convien presumere che le condizioni economiche

della proprietà fondiaria in Italia volgano alla prosperità ed al miglioramento, d'altro canto stabilisce un dazio di entrata sulla importazione dei grani esteri, ed introduce il principio di un diritto *rimuneratore* o *compensatore*, che non è in certo modo tollerabile se non quando le condizioni della proprietà declinano a ruina, o quando si teme una crisi agricola imminente.

Da parte mia, o signori, partigiano divoto del principio della libertà commerciale dei grani, ho visto con rincrescimento il parziale abbandono della nostra bandiera commerciale, la quale, sappiatelo ancora una volta, è una bandiera di alta missione umanitaria, che stringe la solidarietà fra i popoli, e ch'è un'assicurazione universale contro i disastri delle carestie.

Lo stesso sistema della Commissione, che pochi mesi or sono volevasi introdurre in Francia, e di cui erasi fatto campione il Thiers, fu dal Corpo legislativo respinto, e il principio della libertà commerciale ebbe a segnare un altro trionfo nella storia delle evoluzioni economiche della società. Che l'Italia, madre feconda della libertà commerciale dei grani, imiti ora l'esempio della Francia.

III. Il sistema della Commissione è intempestivo. Gli economisti di maggior conto in Francia, in Italia e specialmente in Inghilterra proclamano il principio che, in materia di rivolgimenti o di mutamenti d'imposizioni territoriali, bisogna procedervi con oculatezza e sennatamente; anzi ve n'ha di taluni, i quali sostengono che la imposta prediale è mestieri sia stabile, e si mantenga inalterata.

Signori, dal 1861 a questa volta sapete voi quali variazioni ha subito la imposta fondiaria in Italia? Uditelo:

Nel 1862 dava un prodotto di lire,	111,368,400
Nel 1863	id. 112,625,200
Nel 1864	id. 121,726,300
Nel 1865	id. 136,905,308

Or credete voi che nel rivolgimento di queste continue e non interrotte variazioni di tributo prediale possa la fede pubblica posarsi tranquilla sulla stabilità delle civili contrattazioni? la circolazione delle terre non trovi ostacolo nel suo movimento? L'impiegamento della cultura agricola non si paralizzi sotto l'influenza paurosa di novelle tasse, che a piè sospinto minacciano di aggravare il capitale ed il lavoro impiegati nella produzione agricola?

Egli è vero, o signori, che nel 1864 il Parlamento italiano ebbe ad occuparsi della importante legge intorno al conguaglio provvisorio della imposta prediale, la quale suscitò gravissimi risentimenti tra molte provincie d'Italia; ma con qual criterio, con qual misura credete voi di riparare agli inconvenienti trascorsi? Il sistema delle denunce e di una imposta moderata sui redditi della ricchezza immobiliare non solo non vi offrirà la riparazione delle disuguaglianze sofferte, ma non ci avvierà neanche ad una adeguata ripartizione del tributo fondiario.

In questi momenti, o signori, in cui l'Italia è chiamata a rivendicare con le armi il suo diritto di nazionalità, è mestieri si aiuti con mezzi provvidi ed efficaci a compiere i suoi destini. Al 1867, epoca in cui dovrà rivedersi la legge sul conguaglio provvisorio, il tributo fondiario italiano dovrà trovare il suo assetto in un ordinamento migliore e più equo, senza che la proprietà prediale sia continuamente travagliata da non interrotti trabalzi, che ne variano il valore e ne spostano gli interessi agricoli. Così, o signori, concilieremo il sentimento della giustizia, e le esigenze attuali della finanza.

IV. Dirò ancora, o signori, che il vostro sistema non vi darà menomamente il prodotto che voi sperate di ottenere: eccone la dimostrazione

Con la imposta del decimo di guerra voi avete detto: noi otterremo sulla tassa fondiaria un aumento di 12 milioni; introducendo il sistema delle denunce, voi credete di poterne ricavare un prodotto di 24 milioni; cosicchè ci sarebbe un guadagno netto, secondo il calcolo della Commissione, di 12 milioni. Permettetemi di dirvi, o signori, che questo calcolo poggia sopra ipotesi dubbie: voi avete principiato dal credere che il reddito fondiario dell'Italia sia di un miliardo; poi avete ritenuto che il reddito ipotecario sia costituito nella cifra di lire 280 milioni, quindi ne avete desunto il seguente calcolo: da un miliardo di rendita fondiaria rustica ed urbana, dedotti 280 milioni di reddito ipotecario, e 120 milioni d'imposta prediale, in tutto 400 milioni, restano di netto 600 milioni di reddito tassabile con l'aliquoto del 4 per cento, che daranno un risultato di 24 milioni di maggior provento.

Signori, prima di ogni altra cosa vi prego di osservare che in tesi generale questo calcolo può facilmente fallire; il risultato di una statistica, che si esegue con la maggior calma possibile, forse nel lavoro di un gabinetto privato, molte volte non si riscontra con i risultamenti di un'altra statistica, che si compila in mezzo agli urti degli interessi dei cittadini, e tra il dissenso e lo spostamento delle private collocazioni. E qui avvertite che il sistema di quotità, adottato dalla Commissione anche nella denuncia dei redditi fondiari, non sorvegliato da un controllo effettivo e dalla sanzione di severe multe, vi offrirà un cumulo esorbitante di *evasioni*, secondo si appellano in Inghilterra, che vi ridurranno apparentemente in proporzioni minime il reddito fondiario, e metteranno a soqquadro la probabilità dei calcoli della Commissione.

Ma che volete voi un esempio evidente delle divergenze e delle varianti che esistono nelle diverse statistiche redatte da organi governativi per la constatazione della rendita fondiaria italiana?

Vedetelo, signori, da questo solo dato: mentre la Commissione di perequazione dell'impota prediale riteneva la rendita fondiaria della Penisola presso a poco per un miliardo, il ministro di agricoltura e com-

mercio nel suo lavoro intorno all'ordinamento del credito fondiario la valuta per 883,392,000 lire, cioè che fra l'una e l'altra cifra porta una differenza di 117,000,000 di lire.

Da canto mio applaudo di tutto cuore al sistema di quotità adottato esclusivamente dalla Commissione nella denuncia dei redditi della ricchezza mobile; ma sono pienamente convinto che l'adozione di questo principio non poteva, prima che fosse stato praticato il sistema dei contingenti, esserci utile di feraci risultamenti; anzi ritengo, concordemente al parere dell'onorevole Casaretto, che, tolta la enorme disuguaglianza dei criteri, il sistema dei contingenti sarebbe sempre a preferirsi nell'accertamento dei redditi. E se le frodi, o signori, anche sotto l'influenza del sistema dei contingenti, sono state infinite in tutta la superficie italiana per ciò che concerne la rivelazione dei redditi mobiliari, a quali ed a quante illusioni non andremo noi incontro quando di balzo adotteremo il sistema di quotità nello accertamento dei redditi immobiliari, in cui un cittadino non è interessato a controllare le operazioni dell'altro, ed in cui tutti per mal vezzo di antiche tradizioni hanno il particolare vantaggio e fin anche il gusto gratuito di frodare gl'interessi erariali? Badi la Camera a por mente a questi inconvenienti gravissimi prima di deliberare sul sistema proposto dalla Commissione, se vuole davvero ed efficacemente provvedere ai bisogni urgenti della finanza.

Un altro errore di fatto in cui parmi sia caduta la Commissione è appunto codesto: essa deduce dalla rendita fondiaria i soli redditi ipotecari in 280 milioni, e l'imposta fondiaria in 120 milioni; talchè il reddito fondiario tassabile rimane in 600 milioni; ma perchè, insieme al reddito ipotecario, non debbe dedursi il reddito chirografario quando ha data certa, ed è autenticamente assicurato? Siamo noi forse nella nostra specie in un giudizio di privilegi e di rango ipotecario? Ovvero, dobbiamo in vece assicurare il reddito vero della ricchezza fondiaria e tassarlo a norma della legge? E degli altri oneri che possono gravare il fondo, non ne terrete voi conto nella sistemazione del reddito immobiliare? E le tasse provinciali, e le tasse comunali, non sono desse altrettanti pesi efficienti, che diminuiscono il reddito netto della proprietà immobiliare? E poi è dessa sicura la Commissione che il reddito ipotecario italiano sia veramente rappresentato dalla cifra di 280 milioni? Dubito che anche in ciò la Commissione non s'inganni a partito, e che proceda sopra dati incerti, od almeno non molto recenti. Io non potrei dimostrare con asseveranza matematica l'importanza del reddito ipotecario in Italia; ma ho molti elementi di convinzione che mi spingono a credere esserne la cifra assai più rilevante di quella che la Commissione abbia potuto credere nella probabilità dei suoi calcoli.

E qui giova il notare che gl'interessi dei mutui ipo-

tecari si sono in questi ultimi tempi accresciuti a dismisura, vuoi per la legge del registro e bollo, vuoi per la tassa sulla ricchezza mobile, che in ultimo compito cadono per incidenza diretta o riflessa sulla classe dei mutuatari, vuoi in fine pel depresso valore dei fondi pubblici, che ha offerto agli speculatori l'esca di maggiori e più scandalosi guadagni.

Si tenga quindi in guardia la Camera a non farsi abbagliare da cifre dubbie ed incerte.

Io ho lodato il lavoro della Commissione, o signori, sì perchè essa ha saputo trarre il maggior profitto possibile dalle tasse esistenti, e sì perchè ha avuto il lodevole pensiero di ricavare questo provento senza la creazione di novelle amministrazioni, o di altre ruote burocratiche. Sì, questo è un merito che bisogna tributare alle savie e pazienti ricerche della Commissione; ma permettetemi di ripeterlo, o signori, l'esperienza delle denunce nell'accertamento dei redditi immobiliari che vuoi tentare di porre in esecuzione nei tempi che incalzano, serbando intatta l'imposta catastale ed abbandonando il risultamento indubitabile del decimo di guerra, parmi sia un fatale esperimento tanto nel rapporto della finanza quanto nell'interesse dei contribuenti. (*Bene!*)

MONTI CORIOLANO. Domando la parola.

ACCOLLA. Il sistema della Commissione, o signori, aggrava di molto le condizioni economiche dell'agricoltura italiana, la quale, scadendo ciascun giorno dalle sue pristine condizioni di prosperità, si rende impotente a sostenere nuovi balzelli. Allorquando la Commissione passava a rassegna le imposte esistenti nel regno italiano, scriveva sul tributo fondiario le seguenti memorabili espressioni: *nella gravità dell'imposta prediale l'Italia ha fra tutti i paesi d'Europa un infelice titolo di primato* (1); ed in altro luogo affermava: « Egli è verissimo che la nostra agricoltura non trovasi in floride condizioni, che i capitali le scappano di mano, che la libertà dei commerci svilisce alcune delle produzioni indigene, che i nostri cereali ed i nostri vini risentono la concorrenza dei grani oltremarini e dei vini francesi, che la sericoltura è diventata più corta e più dispendiosa; ma non è negabile d'altra parte che la soppressione delle linee interne daziarie, l'enorme sviluppo dei mezzi di comunicazione, l'aumento della popolazione, l'agglomerazione di essa

(1) La popolazione del regno italiano comparata a quella dell'impero francese è nella proporzione di 58 a 100.

In Italia la contribuzione prediarla decomposta in imposte sopra le terre coltivabili e sopra i fabbricati è scritta nel bilancio provvisorio del 1866 per 134,877,405 lire. Le due imposte corrispondenti in Francia, che sono la fondiaria e la tassa delle porte e finestre, non forniscono al tesoro che 207 milioni.

Ora, applicando la proporzione del 58 per cento, si vedrà che la proprietà immobiliare è più sovraccaricata relativamente in Italia che in Francia.

nei grandi centri di consumazione, dove le derrate alimentari trovano un mercato attivissimo e prezzi vantaggiosi, non concorrano d'altra parte a creare per l'agricoltura un complesso di condizioni favorevoli. »

Signori, non c'illudiamo, nè la Commissione, nè il Ministero, nè alcuno di noi deve ignorare e molto meno dissimulare i bisogni innumeri dell'arte e dell'industria agraria, presa nel suo più ampio significato, e quale enorme capitale occorra all'Italia per provvedere efficacemente ai bonificamenti, al buon regime della irrigazione, al drenaggio, alle colture industriali, alla vigna da estendere, ai boschi da ripopolare e ad altri agricoli miglioramenti da introdurre.

Eppure, son parole del ministro di agricoltura e commercio nella sua relazione intorno all'ordinamento del credito fondiario, *nessuno può dissimulare o ignorare che il credito della possidenza rurale e dell'agricoltura va ognor più scapitando, dacchè esigenze ineluttabili costringono lo Stato a deprimerlo vie maggiormente sia coll' aumento delle contribuzioni, sia col moltiplicare i prestiti a condizioni sempre più vantaggiose ai capitalisti.*

Ebbene credete voi, signori, che in questo stato di deperimento delle forze produttrici della proprietà fondiaria italiana, dello invilimento dei prezzi dei prodotti agricoli, dell'aumento dei salari, anzi, dirò di più, del difetto della mano d'opera, possa aggravarsi di un centesimo il tributo fondiario?

Signori, credo fermamente che la Commissione non abbia consultato i recenti dati statistici dei prodotti agricoli d'Italia e molto meno quelli di altre contrade di Europa onde nel raffronto corrispettivo conoscere in quale stato di depressione e di misera condizione siano in Italia i proprietari dei fondi rustici. Ebbene, io mi permetterò di farvene brevemente una descrizione, affinchè possiate agevolmente conoscere come il sistema della Commissione, abbandonando il prodotto del decimo di guerra, ed introducendo il sistema delle denunce, rischia di far perdere alle finanze un provento certo di 12 milioni per un introito dubbio di 24 milioni, e conturba le ragionevoli suscettibilità de' proprietari, i quali, in materia d'imposta prediale, si adombrano di una qualsiasi novità, anche quando fosse innocua, o dovesse tornare a loro giovevole, com'era appunto la consolidazione dell'imposta prediale che il signor ministro delle finanze, predicando ai quattro venti, affermava essere di sommo giovamento alla classe dei proprietari. (*Bene!*)

Signori, le condizioni della nostra produzione agricola si trovano peggiorate, i prezzi dei prodotti sono avviliti; eccone la dimostrazione.

Molte imposte gravitano sulla proprietà fondiaria: noi paghiamo il tributo fondiario erariale, i centesimi addizionali provinciali e comunali, il decimo di guerra; la tassa del registro e bollo pesa quasi esclusivamente sul movimento dei valori immobiliari; il dazio di con-

sumo sulle farine, sugli olii, sul vino, sulla carne, ecc. sia direttamente, sia per incidenza si discarica sulla proprietà agricola. Gli è vero che la situazione dolorosa del nostro bilancio non ci dà animo di chiedere una riduzione nella quotità delle imposte prediali; ma è vero altresì che una delle ragioni precipue dalle quali deriva la sofferenza della nostra agricoltura, è appunto il grave peso delle imposte fondiari.

Un'altra causa di decadenza dello stato agricolo è appunto codesta: la mano d'opera ci manca, ed i salari aumentano a dismisura. Signori, voi avete chiamato sotto le armi i contingenti delle classi del 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1844 e 1845, ed avete operato ottimamente. Ma credete voi che l'andamento dell'indirizzo campestre possa progredire efficacemente quando il braccio del figlio del lavoro è rivolto a compiere un'opera santissima e reclamata dalla indipendenza medesima di quel territorio, che un giorno non lontano dovrà renderci i frutti della sua stupenda fertilità?

Che se poi abbiasi vaghezza di conoscere lo stato reale e preciso della nostra industria agricola, mi farò un dovere di esporne in brevi tratti il quadro effettivo.

La superficie territoriale dell'Italia consta di 30 milioni di ettari così ripartiti:

Terreni a varie colture	14,589,559
Boschi	4,835,529
Pascoli	6,717,939
Paludi, stagni improduttivi	4,717,746
Totale ettari	30,860,773

Fra le varie nazioni di Europa il rapporto fra il terreno coltivo e l'incolto è come segue:

- 14 : 30 in Italia;
- 14 : 15 in Inghilterra;
- 35 : 53 in Francia.

Il rapporto della rendita dei terreni coltivati fra varii paesi e per ogni ettare:

Nel Belgio	L. 218
Nell'Inghilterra	» 213
Nella Francia	» 176
Nell'Italia:	
Regioni irrigue	L. 150
Regioni asciutte	» 78
Il valore totale dei prodotti agricoli ammonta:	
Nell'Inghilterra	L. 4,500,000,000
Nella Francia	» 5,000,000,000
Nell'Italia	» 2,350,000,000

Or chi non vede in questo raffronto come sia scadevole la condizione agricola d'Italia, e come sia urgente di provvedere al suo miglioramento in modo serio e veramente efficace? Noi abbiamo in Italia molte ricchezze allo stato latente, o signori; ma a che valgono questi tesori sepolti quando non sappiamo evocarli a commercio e renderli circolabili e fruttiferi nei vari mercati d'Europa? (*Bene!*)

Scorrete con me, o signori, i principali fra i prodotti agricoli d'Italia, e vi accorgete che noi rappresentiamo una parte assai misera nel conserto delle altre nazioni.

Generalmente parlando, il prodotto di maggior importanza in Europa è quello dei cereali, e fra essi viene primo il frumento. Ebbene, gli ultimi dati statistici ci offrono il seguente ragguaglio sulla produzione annua di frumento de' vari Stati d'Europa:

	Ettolitre
Italia	35,000 000
Francia	90,000 000
Gran Bretagna	38,000 000
Belgio	4,000 000
Prussia	8,000 000
Spagna	18,000 000
Russia	80,000 000

Si vede dunque che l'Italia, avuto riguardo alla sua estensione territoriale, alla sua popolazione ed alla feracità del suo suolo, produce meno frumento degli altri paesi.

Un prodotto che dovrebbe essere annoverato fra le principali sorgenti di ricchezza della Penisola è il vino, la cui annua raccolta ascende a 28,000,000 di ettolitre almeno, delle più svariate qualità; ma i nostri viticoltori essendo ancora lontani dall'emulare quelli della Francia e della Spagna, ne viene che l'esportazione di questo prodotto si limiti a poco più di 200,000 ettolitre del valore approssimativo di cinque milioni di lire. Laddove la Francia che produce circa 40,000,000 di ettolitre ne esporta 4,000,000 del valore di 280,000,000 di lire; e la Spagna che produce 20,000,000 di ettolitre di vino ne esporta 250,000 del valore di 12 milioni di lire.

La stessa cosa, o signori, potrei dire dei prodotti in seta, in cotone, in bestiame, del commercio d'importazione e di esportazione, se non temessi di abusare della vostra benevolenza, e se i momenti attuali non fossero preziosi per la Camera.

Ebbene potrete voi consentire una sovrapposizione qualunque sulla tassa della ricchezza prediale, un mutamento provvisorio sull'assetto finanziario delle imposte, un transitorio spostamento nel riparto del tributo fondiario, mentre sconoscete le varie condizioni d'Italia, e serbate intatta la imposta catastale?

E notate che in Francia allorquando, pochi mesi or sono, venne fuori la grave questione della crisi agricola, il presidente del Consiglio di Stato affermava che il Governo francese aveva costruito in sei anni 4500 chilometri di strade ferrate, che aveva ricomprato 755 chilometri di canali abbassandone la tariffa e sacrificando una rendita di 2,500 mila franchi, che si erano spesi 25 milioni per la costruzione dei sentieri vicinali onde promuovere il progresso dell'agricoltura; or può il nostro Governo, molto più nel rapporto di talune

province meridionali d'Italia, mostrarci e additarci i benefizi assennati, i provvedimenti opportuni, la realizzazione delle sperate promesse, che oramai formano l'obbietto delle derisioni popolari? (*Bene!*)

Signori, nella Sardegna, nella Basilicata, nelle Calabrie, nella Sicilia non abbiamo finora veruna parte di strada ferrata in esercizio; difettiamo di strade provinciali, comunali, e di sentieri vicinali; non abbiamo un istituto di credito fondiario, nè uno stabilimento di credito agricolo, nè sembra pertanto siavi speranza prossima di averne qualcuno. Ebbene, in questo stato gemente dell'agricoltura italiana, volete voi modificare l'assetto dell'imposta prediale e spostare gl'interessi dei possidenti attuali che hanno già acquistato le loro proprietà riponendo la loro fede nella stabilità delle imposte prediali, e che hanno potuto principiare a migliorare i loro terreni spendendovi i loro capitali ed il loro lavoro? (*Bene!*)

Voi, accogliendo per avventura l'articolo 14 proposto dalla Commissione, soffochereste i progressi dell'agricoltura medesima, che sta in cima ai nostri intendimenti; impedireste la libera circolazione delle proprietà, e fareste mancare la sicurtà nelle transazioni civili. Egli era per questo, signori, che da parte mia erasi proposto un emendamento col quale chiedevo e speravo di ottenere che non si fosse fatta alcuna novità nello assetto e nella quotità delle attuali imposte prediali. Se non che, essendo pur troppo necessario che, in vista dei gravissimi ed urgenti bisogni della finanza, taccia la voce dell'economista, e sorga a vece quella della politica, l'agricoltura, che è madre feconda di lavoro e di amore verso la patria, non potrà essere estranea al concorso dei sacrifici pecuniari, siccome altronde è sorgente principale della più vigorosa e splendida parte dell'esercito italiano.

È per queste ragioni, o signori, che mi associo ben volentieri all'emendamento dell'onorevole mio amico Nisco. (*Molte voci. Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sanguinetti.

SANGUINETTI. Io ho chiesto di parlare allorchè l'onorevole Accolla si faceva a combattere la proposta della Commissione, quasi fosse la proposta dell'onorevole ministro delle finanze con tutte le sue parti accessorie. Il piano che circa alla fondiaria venne proposto dal ministro Scialoja, ebbe lo svantaggio che un'idea in se stessa buona e giustissima ebbe, come spesse volte accade all'artista che incastra un buon quadro in pessima cornice, delle parti accessorie non accettabili, e che io non accetto e non accetterò, voglio dire il riscatto ed il consolidamento. Ma tolte queste due parti, resta sempre il fondamento, ed il fondamento non può certo essere danoi rifiutato; anzi egli è consorpesa che io vedo sorgere a combattere la parte fondamentale del piano dell'onorevole Scialoja, dalla Sinistra. Abbiamo assistito, o signori, alla discussione finanziaria non è molto,

abbiamo sentito sorgere non una sola ma più voci da quella parte le quali domandavano l'imposta unica sulla rendita; ebbene da quella parte stessa si rigetta la proposta della Commissione, che è la proposta Scialoja modificata, la quale appunto, quando riuscisse, è il primo passo per condurci all'imposta unica sulla rendita.

Signori, l'imposta fondiaria, secondo il progetto della Commissione, si riduce a due parti. Vediamole e cerchiamone la genesi.

La Commissione ha dovuto incominciare dal fare a se stessa questa interrogazione, interrogazione che si è pur fatta il signor ministro. Possiamo noi aumentare di qualche cosa la tassa fondiaria?

Il ministro, argomentando che in alcune province dello Stato anche i proprietari pagavano qualche imposta che nel nuovo assetto era stata tolta, disse che la fondiaria può essere ancora aumentata.

In Piemonte, per esempio, si diceva: i proprietari andavano soggetti all'imposta che si chiamava mobiliare; quell'imposta fu tolta, i proprietari ne furono sgravati; possiamo quindi far loro un'aggiunta d'imposta.

La Commissione anch'essa ha creduto che un'aggiunta potesse esser fatta. Difatti essa viene a proporvi l'aumento sulla fondiaria di dodici milioni.

Ora la questione verte tutta sul modo con cui questi dodici milioni debbano essere distribuiti.

Io ben comprendo che in fatto d'imposta fondiaria (e quando si tratta di ripartire quel contingente che vogliamo assegnare ai fondi), io ben comprendo che le opinioni si dividono in due parti: che gli uni pretendono che l'imposta sia stabilita tutta sui catasti, gli altri vogliono che sia stabilita sulla rendita; questi sono i due sistemi i più opposti che ci stanno di fronte.

I conservatori, in fatto d'imposta, debbono volere i catasti. I rivoluzionari debbono chiedere l'imposta sulla rendita, e per conseguenza l'abolizione del catasto.

Qui l'onorevole Accolla della Sinistra ripudia il programma de' suoi colleghi.

La Commissione si mette di mezzo e dice: noi non possiamo fare un aumento sopra l'imposta ripartendola per mezzo di catasti, perchè in Italia i catasti sono vecchi e difformi; in Italia evvi discrepanza non solo tra province e province, non solo tra comune e comune, ma tra contribuente e contribuente dello stesso comune, in sostanza in Italia...

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, mi conceda di farle una domanda. Intende ella di combattere la proposta Accolla, o di giustificare la sua proposta?

SANGUINETTI. Io intendo di sostenere l'articolo della Commissione, e perciò combatterò anche la proposta Accolla. (*ilarità*) come combatterò tutte le proposte contrarie alla Commissione.

PRESIDENTE. Io le ho fatto questa domanda, perchè

l'onorevole Accolla ha ritirata la sua proposta. Mi dica adunque su che ella intende parlare

SANGUINETTI. Prego, signor presidente, l'onorevole Accolla si è associato ad un altro ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ma allora bisognerebbe che io dessi la parola a quelli che hanno proposto l'emendamento a cui l'onorevole Accolla ha aderito.

SANGUINETTI. La prego di osservare che io nel sostenere l'articolo della Commissione, combatto in anticipazione tutte le altre proposte. (*Rumori e ilarità*)

PRESIDENTE. Non mi sembra regolare il combattere emendamenti prima che sieno stati svolti dai proponenti. Tuttavia se non vi è opposizione, le do facoltà di continuare, purchè non parli contro la proposta Accolla che è ritirata.

SANGUINETTI. Dacchè l'onorevole Accolla ha ritirata la sua proposta (*Viva ilarità*) e si è associato alla proposta dell'onorevole Nisco (se non erro), il quale propone un nuovo decimo di guerra in aumento al decimo già esistente, io mi farò a combattere specialmente questa proposta e mi basteranno poche parole.

Signori, non è molto che abbiamo avuto la solennissima discussione di una legge la quale per ironia si è chiamata legge di conguaglio, ma che l'opinione pubblica specialmente in quelle provincie che furono caricate di contingenti insopportabili, chiamò invece legge di sperequazione.

Comunque sia la cosa la legge fu votata, no l'abbiamo subita, e volere o non volere la tolleriamo. Ma qui di che si tratta, o signori? Si tratta di una proposta la quale viene ad aumentare l'ingiustizia di quei contingenti. Ora, io vi domando, quando al discutersi della legge di perequazione l'opinione pubblica si era sollevata contro quella legge, quando quelli stessi che l'hanno sostenuta non hanno potuto apportare delle ragioni convincenti per farla adottare, ma unicamente si appigliavano a ragioni tali per cui vennero a dire che c'era un tal quale presentimento, il quale faceva credere che una regione pagava meno e l'altra più e che quindi conveniva perequare; quando un fondamento vero e giusto di quella perequazione non ci fu (che giustizia ci fosse non fu provato allora come non è provato adesso); quando continua ed è viva tuttora nell'opinione pubblica una reazione violentissima contro quella legge; ora, io vi domando: è in questa circostanza, quando non sono neanche passati i tre anni in cui i contingenti debbono essere completati, che voi verrete ad accrescere l'ingiustizia di quei contingenti? Io vi prego a riflettere che nelle antiche provincie, per esempio, come nella Sicilia l'imposta fu portata al 50 per cento o poco al disotto, in più di quello che era ora, quando voi avete già portato l'imposta poco al disotto del 50 per cento, sarebbe questo il momento di venire ad accrescere un altro decimo di guerra? Questo, permettete che ve lo dica, sarebbe un accrescere ingiustizia ad ingiustizia, e qui, signori, dovrei entrare sopra un ter-

reno molto scottante, ma non voglio entrarci per amore di patria; dico solo se è in questa circostanza che noi dobbiamo risuscitare una questione cotanto spinosa, se le condizioni politiche attuali ci permettono in questo momento di risuscitare questioni che, se sono assopite, lo dobbiamo in parte a che le circostanze attuali fanno sì che tutti ci raggruppiamo intorno ad un'idea superiore, ed abbiamo tirato un velo sopra tutti gli errori ed ingiustizie che si sono commessi nella passata Legislatura.

Dunque per amore di patria io pregherei, in questo momento, e l'onorevole Nisco e tutti gli altri che vogliono risuscitare la questione dei contingenti a lasciarla dormire. Quantunque io appartenga a quelle provincie le quali ebbero un onere, direi, insopportabile per l'aumento della fondiaria, perchè, notate che da 12 milioni fu portato a 18 il contingente compartimentale ligure piemontese, e notate che i centesimi addizionali sono straordinariamente alti in quelle provincie, pure sono disposto ad accettare e votare per necessità di finanza anche il nuovo aumento a condizione che si voti nella forma dalla Commissione proposta. Ma, quando l'aumento si accrescesse ancora coll'ingiusto aumento dei contingenti come vuole l'onorevole Nisco, io non so se le popolazioni potrebbero ancora resistere. Io vi dico che in questo momento sarebbe cosa, non solo antipolitica risuscitare quella questione, ma sarebbe cosa antipatriottica. Voi sapete che nella passata Legislatura non fu un Parlamento politico, ma una coalizione d'interessi regionali che ha fatto passare quella legge. Or bene, volete voi rinnovare in questo momento una votazione di questo genere? Quando, in questo momento, voi adottaste un secondo decimo di guerra, che è quanto dire un aumento proporzionale di tutti i contingenti, cioè un aumento proporzionale di tutte le fatte ingiustizie, e quando questo sistema passasse, sarebbe lo stesso che dire, che il Parlamento nuovo si è posto sulla via del Parlamento passato, e che ha convertita la suprema magistratura politica dello Stato in un corpo d'interessi regionali.

Io credo benissimo che coloro i quali dal conguaglio non ebbero aggravio, o ne ebbero poco, hanno interesse a votare l'emendamento dell'onorevole Nisco; ma appunto per questo io mi affido alla loro giustizia, al loro patriottismo; io credo che saranno essi i primi a protestare e dire che in questo momento noi non dobbiamo suscitare delle discussioni che avrebbero un'importanza politica che io temo assai.

Per queste ragioni io prego la Camera a voler respingere l'emendamento Nisco ed accettare quello della Commissione.

Che cosa fa la Commissione? Essa dice: io tolgo il decimo di guerra che esiste ed aumento di altri 12 milioni la fondiaria, e questi 24 milioni li distribuisco con un sistema uniforme, con un sistema che potrà

essere criticato, potrà essere più o meno buono nei suoi risultati, ma che in sostanza ha il pregio di essere in se stesso giusto, poichè riparte questi 24 milioni secondo il reddito vero e reale dei fondi.

Ed io tanto più volentieri mi associo alla Commissione, inquantochè, se mai il congegno di questa legge fosse tale che la pratica riuscisse secondo le intenzioni della Commissione proponente e del ministro Scialoja, allora noi avremo un grandissimo vantaggio, avremo il grande vantaggio di poterci gradatamente avviare all'abolizione totale della tassa per contingente. Dico questo, se il sistema riuscirà, perchè certamente in fatto di consegne io sono di quelli che ho molti dubbi; ma tuttavia è un esperimento che si deve fare, perchè se questo sistema avesse a riuscire, allora il gran problema della perequazione sarebbe risolto, allora aumentando gradatamente il contingente di entrata personale, come lo chiama molto bene l'onorevole ministro, potremo venire alla graduata distruzione dell'imposta fissa, e tutto si ridurrebbe all'imposta sulla rendita.

È per questo, o signori, che io mi sono sorpreso, quando ho sentito l'onorevole Accolla combattere la proposta della Commissione, poichè il sistema dell'onorevole Scialoja nel suo principio fondamentale è un sistema scientifico che ci conduce all'imposta unica sulla rendita. La gran questione sta nella pratica; la Commissione vi propone un esperimento: approviamolo; se quest'esperimento riesce, tutti saremo lieti di correr dietro a questa proposta dell'onorevole ministro, la quale per me è un'idea che quanto è giusta in teoria, altrettanto desidero che riesca in pratica, perchè allora io dico che uno dei grandi problemi del sistema delle imposte sarebbe risolto.

Perciò io voto colla Commissione.

PRESIDENTE. Io mi credo in dovere di dare la parola secondo l'ordine, con cui mi furono presentati gli emendamenti; se si dovesse ripetere quest'esempio di un oratore il quale anticipatamente combatte emendamenti non ancora sviluppati, intende bene la Camera che la discussione si farebbe troppo disordinata.

Tenendo dunque il sistema di dare la parola secondo l'ordine, con cui mi furono presentati gli emendamenti, io debbo darla all'onorevole Torrigiani.

TORRIGIANI. Io parlo sull'emendamento che ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

PRESIDENTE. Il suo emendamento è questo.

Al numero 1 dell'articolo 14 propone la seguente variazione: « dei debiti ipotecari, e chirografari, non che degli altri oneri che gravitano l'entrata del fondo. »

TORRIGIANI. A sviluppo e sostegno del mio emendamento mi è d'uopo, o signori, richiamare l'attenzione vostra sull'articolo 32 della legge del 1864 sulla tassa della ricchezza mobile; articolo che non è stato menomamente toccato dalla nuova legge che ora è in discussione.

L'articolo 32 della legge sulla tassa della ricchezza

mobile ammette i contribuenti a presentare in deduzione quelle loro passività anche ipotecarie, le quali hanno una relazione colla ricchezza mobile. Come ognuno vede, con quest'articolo è fatta piena ragione al contribuente il quale, possessore d'una rendita di ricchezza mobile, può dedurre tutte quelle passività le quali aggravano la ricchezza medesima.

Or bene, o signori, io mi sono fatto questa domanda. Nel secondo capoverso dell'articolo 24, laddove si legge che sarà tenuto conto, in deduzione dei redditi della ricchezza fondiaria: 1° dei debiti ipotecari; 2° degli altri oneri che gravitano l'entrata del fondo, io mi sono chiesto, ripeto, se le due ricchezze la fondiaria e la non fondiaria non fossero per tal guisa trattate in modo affatto disuguale, poichè è evidente (e già l'onorevole Accolla nel suo recente discorso l'ha mostrato), è evidente, dico, che non sarebbe tenuto conto di una parte, e di un'ingentissima parte di quelle passività le quali veramente gravitano sui redditi della ricchezza fondiaria. Nè io, o signori, ho trascurato d'indagare se per avventura coll'emendamento che io ho avuto l'onore di proporre alla Camera, venissero ad essere diminuiti i redditi finanziari dei quali dobbiamo, massimamente in questo momento, tutti grandemente preoccuparci. Al contrario, o signori, col mio emendamento io credo che per un lato si viene a soddisfare le esigenze della più stretta giustizia ed equità, e per l'altro si giunge a controllare i redditi della ricchezza mobile.

Le ricchezze tutte si dividono in due grandi classi. Ricchezze fondiarie e ricchezze non fondiarie. Le passività che gravano i redditi di entrambe, diventano attività che la tassa della ricchezza mobile deve colpire, e con ciò si viene anche a correggere, in parte almeno, una lacuna dell'articolo 32 della legge, o forse meglio del regolamento sulla tassa della ricchezza medesima.

Ma senza toccare ora di ciò, devo far notare alla Camera che il mio emendamento viene a completare il catasto della ricchezza mobile. In fatti, o signori, i proprietari, i quali saranno autorizzati a dedurre non solo i carichi ipotecari, ma anche i chirografari che pesano sulla ricchezza fondiaria, verranno per ciò stesso ad indicare altrettante attività dei loro creditori, le quali attività completeranno, come io diceva, il catasto della ricchezza mobile. Se per un lato adunque si viene a soddisfare ai requisiti di una stretta giustizia, e se per l'altro non v'ha timore di diminuzione ai proventi finanziari dello Stato, io oso credere che la Commissione e la Camera faranno buon viso al mio emendamento.

LANZA GIOVANNI. La Commissione lo accetta.

TORRIGIANI. Sento in questo momento dagli onorevoli Casaretto e Lanza che la Commissione accetta il mio emendamento. Per verità, se la Commissione avesse avuto la compiacenza di farmelo sapere qualche momento prima io non avrei stancata la Camera col mio

discorso; ad ogni modo, tenerissimo anch'io dei momenti della Camera, tronco subito le mie parole. L'accettazione della Commissione parendomi il miglior modo per raccomandare alla Camera il mio emendamento.

LANZA GIOVANNI. Giacchè l'onorevole Torrigiani ha fatto un'allusione personale a me, domando di dare una spiegazione.

L'onorevole Torrigiani, ove si rammenti, sa che fin dall'altro giorno, quando egli mi ha parlato del suo emendamento, io gli ho immediatamente risposto che la Commissione nell'articolo relativo riteneva che già fosse compreso l'emendamento che egli intende di aggiungere, dove si parla di tutti gli oneri che debbono essere dedotti dalla ricchezza fondiaria, ma che tuttavia, per maggior spiegazione, avrebbe anche accettata la sua formula più esplicativa.

TORRIGIANI. Ringrazio l'onorevole Lanza di queste spiegazioni; mi permetto solo di osservare (e può essere che in questo la memoria non mi serva) che quando egli ebbe la cortesia di dirmi che accettava il mio emendamento, io credetti che facesse una dichiarazione personale, e non a nome della Commissione.

Dico poi che l'intelligenza che ho dato io alla mancanza dei crediti chirografari nell'articolo in discussione, fu già avvertita e lamentata dall'onorevole Accolla.

Dico di più, che noi in quell'articolo indicandosi esplicitamente i debiti ipotecari, ove non aggiungiamo anche i chirografari, io dubito forte che questa omissione non ne traesse la esclusione; ed è perciò ch'io insisto affinché la parola di *chirografari* sia aggiunta all'altra d'*ipotecari*.

MINISTRO PER LE FINANZE. Anche il Ministero accetta l'emendamento Torrigiani per altra ragione però, perchè i debiti debbono essere sottratti tanto dalla ricchezza mobile quanto dall'immobile.

TORRIGIANI. Le parole del signor ministro ripetono sotto altra forma ciò che ho già spiegato alla Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Berti-Pichat propone che dopo la parola *oneri* si aggiungano le parole: *comprese le tasse provinciali e comunali*.

L'onorevole Berti-Pichat ha la parola, se intende svolgere il suo emendamento.

BERTI-PICHAT. Io non credo che la Commissione farà buon viso alla mia aggiunta come ha fatto a quella dell'onorevole Torrigiani.

Veramente la mia aggiunta sarebbe superflua, quando si volesse dare alla parola *onere* il valore quale suona per tutti il suo significato.

La tassa comunale e provinciale è certamente un onere; io comprendo egregiamente che la Commissione accetti l'aggiunta proposta dall'onorevole Torrigiani, perchè questa dà alla finanza il mezzo di scoprire altrettanti crediti chirografari che forse si sarebbero celati e che possono portare beneficio alla finanza. Ma

io debbo precisare a qualunque costo questa mia aggiunta, perchè l'articolo di legge cui si riferisce, va soggetto ad interpretazione che certamente non le sarà negata secondo giustizia da veruno tra i contribuenti e invece gli verrà attribuita dai regolamenti, e dagli agenti delle tasse. Noi vediamo e tocchiamo con mano assai volte quali strane applicazioni della legge accadono in forza di regolamenti, e quali altre modificazioni onerose vi fanno gli agenti delle tasse.

Ora essi quando veggono che nell'articolo della legge vi è espressamente detto che si debba sottrarre dalle rendite nette dei fondi solamente quanto riguarda alla tassa prediale, naturalmente potranno escludere dalle detrazioni e la tassa provinciale, e la tassa comunale.

Ora io domando: è egli giusto che non si debba dedurre dalla rendita anche la tassa provinciale e la tassa comunale? Ma non sappiamo noi che queste tasse in gran parte non rappresentano che una frazione della tassa prediale, perciocchè tanti oneri, tanti pesi, tanti servizi sono stati dal bilancio dello Stato trasportati a carico della gestione provinciale o della gestione comunale? Credo non esagerare affermando che può benissimo accadere che per molti dei nostri possidenti, dove le condizioni agricole per situazione idraulica sono infelicissime, qualche volta le tasse comunali e provinciale portino via quel poco di rendita netta che resterebbe loro disponibile. Assai volte noi abbiamo veduto che per causa di trabocchi di fiumi o per causa di altre disavventure le tasse provinciali e comunali erano molto maggiori delle tasse generali dello Stato.

Dunque supponiamo che uno abbia 10,000 lire di rendita, che abbiano 5000 da pagare di passivo e che paghi 2000 di tassa prediale. Non gli restano che 3000 lire. Ora, se queste 3000 lire gliele porta via la tassa provinciale e comunale, dove volete che egli paghi il 4 per cento? Voi direte che possa essere un caso speciale, una eccezione; ma io vi potrei presentare delle bollette di tassa in cui l'imposta erariale non è che, per esempio, di 2000 lire, e il totale dell'importo di tutte queste tasse ascende a lire 8000, perchè il complesso degli oneri provinciali e comunali è tre volte maggiore della prediale erariale. È impossibile negare che sieno oneri questi carichi e di scoli e di lavori comunali e d'impegni provinciali. E che ascendano ad una somma due o tre volte maggiore della prediale, potrei io citarvene molti esempi. Allora dunque voi verreste a tassare e far pagare il 4 per cento anche su quella somma che il proprietario o l'agricoltore consegna di avere pagato alla provincia o al comune.

Io domando se si possa tassare cosa ch'egli non ha, per cui debba togliere a prestanza, o riscare sul capitale, la tassa che gli chiedete sopra ciò che non è più suo e rappresenta un'altra imposta.

Ben io prevedo l'obbiezione principale che mi farà la Commissione e credo in specie l'onorevole De-

pretis, dicendo: ma voi volete colla vostra proposta sottrarre, e portar via all'erario nazionale nientemeno che tre milioni. Ed io rispondo ai signori della Commissione: ma voi prima d'ogni cosa dovevate procacciare di essere giusti, e calcolate tutte le deduzioni di spese, di passività, ed eque detrazioni che si dovevano fare, non pretendere che le tasse provinciali e comunali non siano oneri, ma quasi agevolanze godute dal coltivatore. Dopo ciò voi dovevate invece di tassare solo del 4 per cento, proporre anche il 4 1/2: perchè questo 1/2 per cento compensa appunto quei 3 milioni, ma non sanzionare mai un atto ingiusto decretando che s'imponga sopra una imposta altrui pagata.

Vi è ancora un'altra ragione che milita in favore della tesi da me propugnata. Se voi guardate in generale all'agricoltore, egli è sempre il *bonus vir* per eccellenza, e paga rassegnato. Ma sarà restio ad acciarsi a questa tassa se gli recherà perturbazione, e peggio se gli negherete di fare dalla sua rendita, così giusta deduzione. Ecco perchè si lamenta, perchè sovente è esacerbato vedendosi colpito con gravezze enormi rispetto alle infelici condizioni dell'agricoltura, e di più contro ogni norma di giustizia e di equità. Domandate all'agricoltore tasse giuste, e vedrete che pagherà assai più volentieri. Ma voi pensate di ammettere un sistema di consegne e di denuncie. Ed io qui protesto che il mio emendamento è un'aggiunta all'articolo 14, ma non dee perciò intendersi che io l'approvi giacchè mi riservo in ciò la piena libertà del mio voto, mantenendo solo la mia aggiunta nel caso che dalla Camera tale articolo 14 venga approvato.

Fatta questa protesta io dico che se voi procederete coi principii di giustizia, allora potrete ottenere la fedeltà nelle consegne e denuncie. E molto maggior somma di rendita denunciata vi compenserà di quanto ritenete di perdere in favore dell'erario, accettando al mia aggiunta che infine è una irrecusabile rettificazione.

Che se invece voi volete che l'agricoltore da una scarsa rendita non debba nemmeno detrarre quanto paga alla provincia ed al comune, accadrà che egli procurerà di fare il possibile per sottrarsi ad una tassa evidentemente ingiustissima, perchè pretende d'imporre sopra una somma non più sua, ma tramutata in altra tassa.

Io non aggiungo altro, e prego solo la Camera di credere che non è già l'interesse di pochi ricchi possidenti che mi abbia indotto a chiederle che voglia approvare l'aggiunta mia comechè di pretta giustizia. Ma io ho dovuto prendere la parola perchè vessando l'agricoltura, si diminuisce il lavoro e la produzione destinati a sostenere una classe di persone, le quali sono direttamente o indirettamente nell'agricoltura interessate, e che non sommano a meno di 15 o 16 milioni di Italiani.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha la parola per

isvolgere i seguenti tre emendamenti che ha proposti all'articolo 14:

Modificare il secondo capoverso dell'articolo 14 nel modo seguente:

« I proprietari di beni stabili, rustici, ne dichiareranno l'entrata netta sulla base del relativo fitto reale o presunto.

« L'entrata sarà dichiarata dove sono posti i beni e sarà accertata nelle forme stabilite per i redditi della ricchezza mobile.

« Le autorità comunali provvederanno acciò le dichiarazioni dei contribuenti possano anche essere compilate presso la segreteria del comune coll'assistenza di apposito impiegato.

Aggiungere dopo il secondo alinea dell'articolo 14:

« L'entrata dei beni stabili urbani verrà accertata mediante la revisione delle risultanze delle operazioni eseguite a termini della legge 26 gennaio 1865, numero 2136.

« L'entrata dei beni stabili rustici, posti nelle provincie liguri e piemontesi, sarà accertata mediante la revisione delle risultanze delle operazioni eseguite a termini dell'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, numero 1831.

« Le operazioni necessarie per l'accertamento dell'entrata fondiaria, prescritto dal presente articolo, saranno eseguite col concorso del personale tecnico addetto attualmente alle operazioni del catasto stabile, e colle somme stanziare per queste operazioni nel bilancio passivo degli anni 1866 e 1867.

« A partire dal 1° gennaio 1866 cesserà ogni spesa per materiale relativo alle operazioni del catasto stabile.

Aggiungere dopo l'ultimo capoverso dell'articolo 14:

« I reclami presentati dai contribuenti alle tasse dirette sulla ricchezza mobile e sulla proprietà fondiaria per errori materiali di duplicazione di quote o di erronea liquidazione avvenuti nella compilazione dei ruoli, saranno risolti prima della esazione della imposta cui riguardano.

« Gli avvisi di pagamento delle tasse dirette dovute allo Stato saranno compilati in modo distinto da quelli che concernono il pagamento dei centesimi addizionali a tali tasse, riscossi a favore dei comuni e delle provincie. »

NERVO. Io sarò breve nell'espore alla Camera i motivi che mi hanno indotto a proporre questi tre emendamenti all'articolo 14.

L'unico scopo di questi emendamenti si è di assicurare ai contribuenti un giusto riparto della specie di doppio decimo di guerra che con questo articolo si propone, quando la Camera venga ad approvarlo.

Un giusto riparto di questa tassa straordinaria è indispensabile, onde non vengano ad essere aumentate quelle ingiustizie, cui già vanno soggetti numerosi contribuenti di alcune provincie del regno prive di buoni

catasti e per conseguenza di un buon regolo per il riparto della imposta.

Col primo emendamento che propongo desidero introdurre nell'articolo 14 un criterio generale per una esatta valutazione della entrata dei proprietari, poichè se la legge non stabilisce questo criterio, è impossibile che questa valutazione si faccia con uniformità di vedute e colla voluta esattezza in tutte le parti del regno.

A mio avviso questo criterio debbe essere il fitto reale o presunto dei beni stabili rustici ed urbani.

Fu già notato dagli oratori che mi precedettero che una delle principali cause, per cui il sistema delle dichiarazioni applicato per l'accertamento della rendita fondiaria nelle antiche provincie, diede risultati poco soddisfacenti, si riscontra nel non avere la legge del 1864 sul conguaglio, nè il relativo regolamento tenuto conto della grande differenza che corre tra la rendita dei beni rustici ed urbani, e la rendita della ricchezza mobile.

L'onorevole Allievi ha ieri particolarmente e chiaramente dimostrato le ragioni di questa differenza, sulla quale perciò credo superfluo di ancora trattenermi.

Quanto si è detto in proposito dimostra il difetto dell'articolo 4 della legge del 14 luglio 1864. Ora col mio emendamento intendo rimediare a questo difetto il quale, laddove non venisse tolto, potrebbe compromettere la buona riuscita dell'applicazione del sistema che si vuole estendere a tutto il regno.

Io accetto il sistema delle dichiarazioni per l'accertamento della rendita fondiaria, purchè lo si applichi con quelle norme e con quelle precauzioni che sono indicate dalla stessa natura di questa rendita.

Io accetto quel sistema, perchè, convenientemente applicato, può dare tali risultati da agevolare grandemente la via ad un più razionale ed equo assetto delle imposte dirette.

Lo accetto poi perchè, trattandosi ora di chiedere alla proprietà fondiaria un altro sacrificio, un maggior concorso ai pubblici carichi, io credo sia conforme alla prudenza economica e politica, ed alla giustizia distributiva l'assicurare un equo riparto di questa tassa straordinaria, di questo doppio decimo di guerra.

Ora questo equo riparto sarà più facilmente conseguito se l'articolo 14 stabilirà un criterio generale per l'esatto accertamento della rendita fondiaria. Mediante un simile criterio sarà anche grandemente agevolata agli agenti delle tasse ed alle Commissioni locali l'opera della verifica delle dichiarazioni, imperocchè le loro valutazioni avranno sempre lo stesso termine di confronto.

Il criterio del fitto reale o presunto, che io propongo venga adottato per l'operazione di cui si tratta, diede ottimi risultati nel Belgio dove nel 1859 si fece una revisione generale degli estimi catastali, assumendo i

fitti reali o presunti come l'espressione della rendita netta dei beni stabili.

Questo criterio venne pur già adottato nello stesso nostro paese dalla legge del 26 gennaio 1865 portante l'imposta sui fabbricati, ed anche la legge del 1864 sul conguaglio dell'imposta fondiaria prescrive all'articolo 5 che lo si debba assumere come elemento per il subriparto di quell'imposta tra le provincie ed i circondari.

Per ciò la mia proposta non tende che a meglio definire il modo di applicazione di un principio, il quale si trova già adottato dalla nostra legislazione sulle imposte dirette.

Passando ora al secondo emendamento che propongo, dirò che con esso intendo evitare la rinnovazione della dichiarazione, e quindi una noiosa, ed anche costosa operazione ad una parte dei contribuenti di quelle provincie, le quali per effetto della legge del 1864 ebbero già a fare una volta la dichiarazione dell'entrata fondiaria.

Se, come l'onorevole ministro delle finanze ebbe ad accennare mediante la operata revisione delle dichiarazioni delle rendite fondiarie nelle antiche provincie, si possano ottenere risultanze attendibili, io credo non sia necessario di obbligare la numerosa classe dei proprietari fondiari a fare un'altra dichiarazione, e che questi risultati possano servire ad un equo riparto della tassa straordinaria, di cui ora ci occupiamo. Non bisogna dimenticare che nelle antiche provincie esistono più di un milione e duecento mila quote d'imposta fondiaria, e che la rinnovazione delle dichiarazioni fatte nel 1865 darebbe luogo ad un giusto malcontento, perchè nulla riesce più vessatorio ai contribuenti che di vedersi ad ogni tratto molestati da inopportune richieste per parte del fisco.

Una savia amministrazione delle finanze deve avere per massima d'incomodare il men che si può la massa dei contribuenti.

Per le stesse ragioni io desidero di evitare l'operazione delle dichiarazioni ad un'altra classe di contribuenti, a quella cioè dei proprietari di fabbricati civili.

A termini della legge 26 gennaio 1865 i possessori di fabbricati civili ne hanno già dichiarata la rendita, la quale al giorno d'oggi si trova già interamente accertata. È vero che le risultanze di questo accertamento lasciano qualche cosa a desiderare in alcune parti del regno, sia perchè l'ordinamento degli agenti delle tasse non venne fatto in modo da corrispondere all'indole delle operazioni da eseguirsi, sia perchè alcune Commissioni non adempirono a dovere alle loro incumbenze. Ma queste risultanze si possono verificare e rettificare senza ricorrere a nuove dichiarazioni per parte dei contribuenti di tutte le provincie del regno.

L'altra parte di questo secondo mio emendamento tende a dare all'amministrazione delle finanze i mezzi di eseguire colla dovuta esattezza e regolarità la ope-

razione dell'accertamento della rendita fondiaria in tutti i compartimenti dello Stato. Quando si discusse l'articolo 1 di questo progetto di legge ho già avuto occasione di osservare che un altro dei principali motivi, per cui questo accertamento diede risultati poco soddisfacenti nelle antiche provincie, fu perchè gli agenti delle tasse furono lasciati pressochè soli a compiere una sì difficile operazione, quale si è quella di verificare migliaia di schede.

Come si può mai pretendere che un solo agente delle tasse, estraneo per lo più alle nazioni speciali che si esigono per ben accordare la rendita fondiaria, e occupato inoltre da altri lavori per l'applicazione delle tasse di registro, bollo ec, possa percorrere i comuni del suo distretto, assumere informazioni sulle condizioni economico-rurali dei diversi territori, prendere nota dei fitti che in generale si pagano, e modificare poscia con cognizione delle cose le inesatte dichiarazioni dei contribuenti?

L'amministrazione delle finanze si accorse bensì della necessità di dare a quegli agenti l'aiuto di altri agenti speciali, acciò le operazioni di accertamento potessero compiersi regolarmente, ma ciò avvenne troppo tardi, e per di più, nel provvedere non si seguì un sistema razionale e ben coordinato.

Ora se si vuole che il grande esperimento, che s'intende fare, di accertare la rendita fondiaria in tutto il regno mediante il sistema delle dichiarazioni, riesca a dare risultanze accettabili, se si vuole che queste risultanze possano servire per un giusto riparto della tassa straordinaria, e che questa riesca almeno sopportabile per i contribuenti, importa far sì che le dichiarazioni sieno fatte con esattezza e regolarità, e verificate da persone le quali posseggano le cognizioni necessarie per eseguire questa delicata operazione. Per raggiungere questo scopo io propongo che coll'articolo 14 s'imponga all'amministrazione delle finanze l'obbligo di applicare tutto il personale tecnico del catasto stabile nella vasta operazione dell'accertamento della rendita fondiaria in tutte le provincie del regno.

Se l'amministrazione delle finanze non occuperà in questa operazione il personale del catasto stabile, essa sarà obbligata a cercare altrove appositi agenti. Ciò darà luogo ad una grave spesa, ma si può evitare dacchè il fondo per il personale del catasto stabile è già stanziato nel bilancio; e dacchè nelle contingenze attuali le operazioni del catasto stabile non sono per nulla e sotto nessun aspetto urgenti.

Per le operazioni del catasto stabile, tanto in Piemonte che in Lombardia, sono ora stanziati circa due milioni di lire nel bilancio del 1866.

Se il personale addetto a quel catasto non viene occupato nel modo da me proposto, se gli esperti agenti tecnici, che quel personale comprende, non venissero convenientemente ordinati per dirigere la vasta operazione che prescrive l'articolo 14 proposto dalla Com-

missione, il paese avrebbe da deplorare che si continui, a fare una sì notevole spesa senza quasi alcuna utilità, mentre per altra parte sarebbe grandemente compromesso il buon esito di quella operazione.

L'ultima aggiunta, che io propongo all'articolo 14, tende a far ragione di numerosi reclami stati sporti da due anni a questa parte, intorno all'applicazione della imposta fondiaria e sulla ricchezza mobile. Fu trovato a ragione insopportabile dalla maggior parte dei contribuenti che, quando si tratta di errori materiali occorsi nella compilazione dei ruoli, quando un contribuente vi si trova, per esempio, iscritto due volte per una stessa quota, esso debba pagare due tasse, malgrado l'evidenza dell'errore, e debba sottostare agli atti esecutivi se non le paga, salvo poi a chiederne il rimborso.

Ciò non è giusto, ed è inoltre eminentemente vessatorio per i contribuenti. Colla mia proposta si eviterebbe a questo grave inconveniente della legge attuale, e le finanze non ci perdono nulla.

Io spero che la Camera farà buon viso a questa proposta tendente a rendere meno oneroso il fardello delle tasse.

Pongo termine alla esposizione dei motivi delle mie proposte col soggiungere che quella che riguarda l'obbligo all'amministrazione delle finanze di far compilare i bollettini di avviso di pagamento delle tasse in modo distinto per le quote dovute allo Stato e per quelle dovute ai comuni ed alle provincie, ha la sua ragione nel sistema del decentramento amministrativo cui va conformandosi l'interno ordinamento dello Stato.

La legge comunale e provinciale dà ai contribuenti il diritto di eleggere gli amministratori del municipio e della provincia.

In mezzo alle tendenze ed alle lotte dei partiti locali, non sempre accade che gli elettori nominino consigliere comunale o provinciale chi abbia tutte le qualità di un buono ed economico amministratore della cosa pubblica.

Ora è necessario, anzi indispensabile, che i contribuenti conoscano i risultati finanziari della gestione degli amministratori che si sono dati. E siccome nulla esprime meglio del bollettino delle imposte quale fu questa gestione, così io penso che il bollettino delle tasse comunali e provinciali debba essere affatto distinto da quello delle tasse dovute allo Stato.

A questo modo i contribuenti impareranno meglio a conoscere i loro eletti. La mia proposta è dunque da considerarsi come un corollario indispensabile del sistema di decentramento amministrativo applicato alla legislazione tributaria.

PRESIDENTE. I deputati Ercole e Tedeschi hanno proposto il seguente emendamento all'articolo 14:

« Per l'anno 1866 sarà applicato un secondo decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati.

« Questo secondo decimo verrà calcolato sul solo ammontare principale dell'una e dell'altra tassa. »

Il deputato Tedeschi ha la parola per isvolgere questo emendamento.

TEDESCHI. Dalla discussione che è seguita oggi, mi pare che ben molto si è sviluppato l'argomento del mio emendamento, e che la questione si riduce semplicemente ora a dire: nell'interesse della proporzionalità, per non ferire alcuni compartimenti molto aggravati, non bisogna adottare il sistema del secondo decimo di guerra, ma bisogna invece cercare un compensatore di sistema attuale dell'imposta fondiaria; e con che? Col sistema delle consegne.

Ma io rispondo: noi abbiamo una legge sulla perequazione, una legge che fu il risultamento di molti lavori e di molte discussioni, una legge che si mise in attuazione con molta spesa, e questa legge con la quale si è calcolato tutto il reddito fondiario italiano, con la quale si ripartirono per via di transazione tutte le quote dell'imposta fondiaria, ora per accrescere il prodotto di altri 12 milioni che si vogliono sovrimporre, questa legge si vuole d'un colpo distruggere.

Io dico che in questo modo non si attacca il sistema, ma si demolisce l'autorità morale della Camera in faccia alla nazione. La nazione dirà: Come? La Camera, con un articolo di legge provvisoria, vuol passar sopra un lungo lavoro che ha compito appena in due anni?

Sì, o signori. Se si ammette l'articolo 14 il primo effetto che si produce, sarà quello di demolire l'autorità morale della Camera. Ma supposto per un momento che fosse vero, e dico anzi che è vero, che il sistema catastale, che il sistema di perequazione ha portato i suoi danni alla proporzionalità dell'imposta, io vi domando qual sistema d'imposte ha mai raggiunto quest'utopia, quest'idealità della proporzionalità? Io dico che questo è quasi impossibile.

So che si ripete che l'arte finanziaria ancora non è arrivata al punto da poter dare questa proporzionalità; ma io rispondo che questo fenomeno non è effetto della mancanza di sviluppo dell'arte finanziaria, ma bensì della natura delle cose. Voi oggi avete adottato il sistema catastale, domani adatterete il sistema delle consegne; ogni sistema che voi adatterete vi produrrà sempre l'inconveniente della mancanza della proporzionalità. La ragione di ciò è ben chiara e ben semplice. La proporzionalità dell'imposta che cosa suppone? La conoscenza della rendita, sopra la quale deve cadere. Ora, rendita che importa? Il valore di un dato servizio produttivo. (*Rumori*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati di recarsi al loro posto, altrimenti gli stenografi non possono sentire.

TEDESCHI. Il valore del servizio produttivo è, come tutti gli altri valori, proteiforme, variabilissimo da un momento all'altro.

La proporzionalità che cosa ha per iscopo? Ha per iscopo di presentare l'inedia di tutti questi valori che

formano la rendita media d'ogni contribuente. È egli possibile, nell'immensità delle variazioni, nell'immensità delle forme che prenderà il valore del servizio produttivo, è egli possibile d'arrivare a questa proporzionalità? Questa proporzionalità è quasi impossibile ad ottenersi. Non si avrà che una grossolana media che, nei casi particolari, presenterà delle forti e rilevanti ineguaglianze.

Dunque il venir avanti con dire che siccome il sistema di perequazione, stabilito sì da due anni addietro dopo il saggio fattone è riuscito con forti ineguaglianze non è ragione per non conservarlo negli ulteriori sopraccarichi della imposta fondiaria; dappoichè altri effetti simili si avranno con qualunque altro sistema. Voi sapete bene che le stesse accuse si sono fatte a ben altri sistemi d'imposizione. Quanto si è gridato contro delle tasse indirette, perchè invece di colpire le fortune colpiscono i bisogni? Tutti i sistemi d'imposizione nel fatto lasciano questa sproporzionalità, ed a questo titolo se voi rifiutate un sistema potreste rifiutarli tutti.

Ma non solo io dico che questa non è una ragione per cambiar sistema, nella imposizione della tassa prediale, ma credo che l'onorevole presidente stesso della Commissione mi dà un argomento per dire che quand'anche fosse provata questa grande sproporzionalità nella perequazione dell'imposta, tuttavia non si deve per questo cambiare il sistema con quello proposto dall'articolo 14.

L'onorevole presidente della Commissione diceva l'altro giorno che il sistema delle consegne ha un capitale difetto, ed è quello di non farvi mai risultare la verità e la proporzionalità. Egli diceva che lo si deve ammettere come sistema di eccezione quando altro nodo di tassazione non vi ha.

Ora come si potrà oggi sostenere dalla Commissione che questo sistema delle consegne, che il suo presidente diceva doversi adottare come eccezione, lo si debba adottare in luogo della catastazione. Guardata la questione sotto questo punto di vista, la Commissione non potrebbe affatto sostenere la sua idea. (*Conversazioni*)

Ma la Commissione mi risponde: vedete che lasciando il sistema tale quale si trova, nel fatto si produrrà un danno grave, sopraccaricando la imposta fondiaria ingiustamente ripartita, mentre che nel fatto col sistema compensatore delle consegne si modificheranno le ingiustizie e le disuguaglianze.

Prima d'ogni cosa io dico, se bisogna fare delle leggi seriamente, sopra dei fatti precisi, è uopo avanti che noi diciamo che questa legge della perequazione è una legge di risultamento ingiusto, che noi legalmente ne fossimo convinti.

Quindi prima bisognerebbe creare una Commissione d'inchiesta che ci assicurerebbe i risultamenti di questa legge addivenire convenevole di modificarla.

Ma senza averci in nessun modo assicurati che la stessa porti i danni, asserti sopra vaghe voci, modificarla indirettamente con un particolare articolo di una legge provvisoria, non è nè opera seria, nè opera parlamentare.

Ma io voglio ammettere che ponendo in non cale l'autorità morale della Camera, senza bisogno di alcuna inchiesta, si voglia modificare un sistema di perequazione che costi tanto lavoro, forse il sistema delle consegne potrà riparare ai mali della disuguaglianza?

Secondo la Commissione questo riparo potrà ottenersi perchè il sistema delle consegne riparerà le disuguaglianze nel seguente modo:

Chiunque, il quale si trovi gravato di molto nell'attuale stato d'imposizioni, siccome deve dedurre dalla rendita che deve essere tassata al 4 per cento l'attuale imposta, così gli resterà meno di rendita netta, e minor quota pagherà di novella imposta. All'incontro, se uno è stato tassato di meno di quello che doveva essere proporzionalmente al primo, allora la sua rendita netta è maggiore, quindi questi pagherà di più della novella imposta.

Ammettiamo per un momento esatto questo ragionamento. Ma questo è il dritto della medaglia.

Veniamo ora al rovescio della stessa.

Il valore della consegna sopra che riposa? Sopra la esattezza della dichiarazione.

Ora, questa può essere di molto alterata dalla ignoranza e dalla malafede del dichiarante, di maniera che ad un sistema di disuguaglianza nella proporzionalità della imposta, se ne sostituisce un altro certo di maggior rilievo, perchè l'uomo sincero, il buon patriotta, vi farà la giusta dichiarazione, e l'uomo egoista, nemico dell'Italia, l'uomo depravato vi farà una dichiarazione inesatta del suo reddito, ed ecco che così il sistema qualificato di compensatore, sarà remuneratore della immoralità, remuneratore per tutti quelli che sono nemici d'Italia; all'incontro graverà con tutto il suo peso sopra il cittadino di buona fede, sopra il sincero patriotta, ed eccoti che il sistema delle consegne qualificato di sistema compensatore, addiverà un mostruoso sistema delle più immeritate ingiustizie.

Nè mi resto punto qui alla critica del sistema dello articolo 14. Farò un'altra osservazione.

Essa consiste in ciò. Quale potrebbe essere il danno che potrebbe arrecare il sopraccarico del secondo decimo di guerra alle quote, per cui si grida alla ingiustizia? Esso non potrà essere a mio avviso che un sessantesimo della rendita del fondo gravato enormemente. Supponiamo che la imposta che gravasse un fondo per il suo carico sproporzionato fosse il terzo di questa rendita, il decimo sarebbe un trentesimo. E poichè certo col sistema dell'articolo 14 deve sempre pagare questo contribuente un soprappiù, supponete che questo soprappiù si ridurrebbe alla metà del de-

cimo, in sostanza il suo aggravio non sarebbe che di 1/60.

Or egli è serio rovinare, modificare un sistema di imposta per un sì leggiero danno che potrebbe arrecare un sopraccarico ai più gravemente tassati?

Io non posso credere che possa ritenersi come mezzo serio di riparare le gravi disuguaglianze catastali, quando osservo che è data facoltà ai comuni ed alle provincie di sovrapporre non un decimo ma sino 0,5 sopra il montante principale della tassa fondiaria sulle stesse basi dello accertamento catastale. Mentre per 5 decimi di sovrainposta non si ha scrupolo di gravare i poveri contribuenti sul sistema del catasto, si può supporre che per un decimo dippiù bisogna adottare un sistema diverso di tassazione per riparare quelle disuguaglianze? Non si presenta allora questo sistema come un mendicato espediente? Si replica che si vuol fare un saggio, un esperimento. Signori, le nazioni non sono nè jodi nè bromo che si combinano per fare esperimenti. Essi non sono una materia bruta, sopra la quale possa passare indifferente un esperimento.

Voi ben sapete che questo frequente mutare di sistema di percezione ogni anno, ogni due anni, ogni Legislatura è la più orribile delle vessazioni.

Ma come io vi diceva, o signori, non solo l'interesse che potrebbe riparare il sistema delle consegne è di poco momento, ma bisognerà anche calcolare che questo immaginato vantaggio va a fronte del danno e della perdita del tempo che si fa soffrire ai poveri contribuenti. Signori, il tempo è danaro, e la Commissione stessa ha nella sua elaborata relazione notato che anche gl'incomodi sono aggravati per i contribuenti. O: bene vi ha di più certo che il fare questa dichiarazione riesce assai incomodo, perchè è difficile a molti conoscere nello stato dei propri affari il vero prodotto netto e tirarne una media approssimativa.

Nè è da intralasciare inosservato che questo suo sistema complicato di consegne, bisogna adottarlo ad un popolo che conta 17 milioni di analfabeti, tra i quali numerosi piccoli proprietari devono ricorrere per la loro dichiarazione alla città per farsela foggiare da un notaro o da un avvocato che devono remunerare, onde perdita di tempo e di danaro.

Nè è ancora da dimenticare che per molti industriali, per molti speculatori rivelare le loro passività è più che pagare un'imposta sul prodotto lordo, anzichè sul netto.

Il solo ricco che scialacqua lautamente i suoi beni nel suo palagio col grasso censo, non avrà interesse di consegnare i suoi debiti; i pesi che sopporta. In tal guisa l'ozioso signore pagherà sul suo reddito netto mentre il produttore agricolo e lo industriale speculatore sono forzati nello interesse del suo credito a pagare sul lordo.

Nè posso credere che la Camera per un sì leggiero vantaggio che può dare il sistema delle consegne, voglia

passar sopra ai danni che arreca il disturbo di far conoscere lo stato della propria passività.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Se l'onorevole Tedeschi crede che gli basti un quarto d'ora si può continuare.

TEDESCHI. Per non trattenere la Camera più a lungo mi restringerò il più che sia possibile.

Non mi persuade il sistema delle consegne per sovrapporre di un altro decimo la tassa fondiaria e farò un'ultima osservazione per completare le ragioni, per cui intendo di respingere l'articolo 14 del ripetuto progetto di legge e di sostituirvi invece l'emendamento che ho avuto l'onore di presentare alla Camera.

Il sistema di quell'articolo 14 per accrescere di altri 12 milioni il reddito dell'imposta fondiaria stabilisce un precedente per la dottrina della consolidazione dell'imposta fondiaria.

Io non intendo punto attaccare qui la dottrina dell'onorevole ministro delle finanze, dottrina la quale si trova fondata sopra alcuni principii di una scuola la quale non so se oggi sia ancora in vigore, ma è sostenuta certo da grandi maestri.

Impertanto io osservo che la Camera non si volle pronunziare sopra cosiffatta dottrina allora che le fu presentata in uno schema di legge. La Camera si riservò il giudizio a miglior tempo.

Il progetto di legge sui provvedimenti finanziari presentato dalla Commissione volle accettarlo in massima

in linea provvisoria, in vista delle contingenze straordinarie che si precipitarono sulla situazione finanziaria e politica della nazione. La Camera pertanto non volle impegnare alcuna discussione sopra i principii generali che informano quei provvedimenti.

In questo stato dico che è pericoloso ammettere un precedente il quale indirettamente conduca alla distruzione di due specie di rendita sulle proprietà. Una impersonale, che so io astratta, un'altra concreta personale; l'una patibile di una specie di tributo, l'altro di un bene differente.

Queste distinzioni, signori, prima di ammetterle bisogna discuterle e con molta calma. Non è questo il momento. Il tempo c'incalza, la nostra situazione reclama che presto si sistemi lo stato del tesoro, e per sistemare lo stato del tesoro immediatamente e prontamente senza ostacoli, senza inconvenienti di momento, è forza invece dell'articolo 14 votare un secondo decimo di guerra sulla imposta fondiaria.

La seduta è sciolta alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

1° Discussione del progetto di legge per modificare gli articoli 834, 835 del Codice di procedura penale.

2° Seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.